



COMUNE DI MILANO

REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1994 CON DELIBERAZIONE N. 172/94 - ATTI N. 133296.400 PG. 94 DIVENUTA ESECUTIVA IL 18 GIUGNO 1994, INTEGRATO CON IL COMMA II DELL'ART. 2 DELLE NORME FINALI CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 239/94 - ATTI N. 169746.400 PG.94 E N. 178690.400 PG. 94 APPROVATA IL 23 GIUGNO 1994.

Testo provvisorio in attesa di stampa definitiva

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

INDICE SISTEMATICO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Cap. 1 - Norme Generali
- Cap. 2 - Vigilanza Igienico-Sanitaria
- Cap. 3 - Attività informativa
- Cap. 4 - Esercizio delle funzioni di prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie
- Cap. 5 - Esercizio di attività e di vigilanza sulle farmacie
- Cap. 6 - Esercizio dell'attività di vigilanza sulle professioni ed arti sanitarie
- Cap. 7 - Certificazioni nell'interesse della collettività

INDICE ANALITICO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

	Pag.
Cap. 1 - Norme generali	
1.1.1. Competenze amministrative dell'Ente Responsabile dei Servizi di Zona (E.R.)	10
1.1.2. Competenze del Sindaco	10
1.1.3. Competenze del Servizio n. 1 dell'USSL	10
1.1.4. Direzione e responsabilità del Servizio n. 1 dell'USSL	10
1.1.5. Rapporti del Servizio n. 1 con altri Servizi e presidi dell'USSL	10
1.1.6. Operatività a livello distrettuale	11
1.1.7. Collaborazione con gli uffici comunali	11
Cap. 2 - Vigilanza igienico-sanitaria	
1.2.1. Funzioni di Polizia Giudiziaria	13
1.2.2. Incompatibilità	13
1.2.3. Finalità	13
Cap. 3 - Attività informativa	
1.3.1. Raccolta dati	15
1.3.2. Mappe di rischio	15
1.3.3. Collaborazione uffici comunali e distrettuali	15
1.3.4. Pubblicità dei dati	15

	Pag.
Cap. 4 - Esercizio delle funzioni di prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie	
1.4.1. Attività di prevenzione e profilassi delle malattie infettive	17
Denuncia	
1.4.2. Obbligo di notifica	17
1.4.3. Estensione dell'obbligo di notifica	17
1.4.4. Forma e modalità della notifica	17
1.4.5. Registrazione e trasmissione delle denunce	18
Provvedimenti e misure di vigilanza igienico-sanitaria	
1.4.6. Provvedimenti urgenti	18
1.4.7. Inchiesta epidemiologica ed interventi successivi	18
1.4.8. Trasporto di ammalati infetti o sospetti	18
1.4.9. Competenze del Servizio n. 1 dell'USSL	19
1.4.10. Obbligo della disinfezione - disinfestazione	19
1.4.11. Interventi di derattizzazione	20
1.4.12. Avviso	20
1.4.13. Prodotti impiegati	20
1.4.14. Protezione degli addetti	20
1.4.15. Controlli	21
1.4.16. Oneri del proprietario	21
1.4.17. Profilassi delle malattie esotiche	21

	Pag.
Profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali, trasmissibili all'uomo. Misure antirabbiche	
1.4.18. Collaborazione fra servizi dell'USSL	21
1.4.19. Segnalazione di morsicatura	22
1.4.20. Misure preventive	22
Vaccinazioni	
1.4.21. Competenze del Servizio n. 1 dell'USSL	22
1.4.22. Esenzioni	22
1.4.23. Interventi contingenti	23
1.4.24. Comunicazione delle vaccinazioni effettuate	23
1.4.25. Dati anagrafici	23
1.4.26. Registrazione dei dati vaccinali	23
1.4.27. Certificazione	23
1.4.28. Controlli e richiami	23
1.4.29. Accertamenti ed interventi obbligatori per la prevenzione e la profilassi delle malattie infettive	24
1.4.30. Responsabilità e controllo degli interventi obbligatori	24
1.4.31. Divieto di vendita e somministrazione di alimento ai piccioni	25
1.4.32. Misure preventive contro le nidificazioni di piccioni	25
Cap. 5 - Esercizio di attività di vigilanza sulle farmacie	
1.5.1. Competenze	27
1.5.2. Periodicità delle ispezioni	27
1.5.3. Inadempienze - diffide - decadenze	27

1.5.4.	Disposizioni urgenti	Pag. 27
1.5.5.	Vigilanza sui cosmetici	27
 Cap. 6 - Esercizio dell'attività di vigilanza sulle professioni ed arti sanitarie		
1.6.1.	Ambiti dell'attività di vigilanza	30
1.6.2.	Figure soggette a vigilanza	30
1.6.3.	Istituzioni sanitarie soggette a vigilanza	30
1.6.4.	Obbligo della registrazione dei titoli	30
1.6.5.	Obbligo di registrazione dei parti e degli aborti	31
1.6.6.	Certificato di assistenza al parto	31
1.6.7.	Denuncia dei nati immaturi e delle malformazioni	31
1.6.8.	Rispetto delle norme deontologiche e di legge	31
1.6.9.	Vendita presidi medico-chirurgici	32
1.6.10.	Autorizzazione sanitaria	32
1.6.11.	Determinazioni successive	32
1.6.12.	Direzione e responsabilità sanitaria	33
1.6.13.	Archiviazione e conservazione dei dati	33
1.6.14.	Ispezioni	34
1.6.15.	Diffida e revoca dell'autorizzazione sanitaria	34
 Cap. 7 - Certificazioni nell'interesse della collettività		
1.7.1.	Competenze	36
1.7.2.	Accertamenti di invalidità	36
1.7.3.	Accertamenti collegiali	36
1.7.4.	Accertamenti di idoneità alla guida	36
1.7.5.	Attività distrettuale	36
1.7.6.	Controllo e coordinamento dell'Ufficio di Direzione	37

CAPITOLO 1

NORME GENERALI

1.1.1. Competenze Amministrative dell'Ente Responsabile dei Servizi di Zona (E.R.).

Le competenze amministrative in materia di igiene pubblica, ambientale a tutela della salute nei luoghi di lavoro, ivi comprese le competenze sanzionatorie di cui alla L.R. 5.12.1983, n. 90, sono esercitate dagli Organi della USSL secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

I precedenti Organi si avvalgono del Servizio di Igiene Pubblica, Ambientale e tutela della Salute nei luoghi di lavoro di cui all'art. 3 della Legge Regionale 11.4.1980, n. 39, di seguito denominato Servizio n. 1.

Il Responsabile del Servizio n. 1 esercita in proprio le competenze amministrative previste dal presente Regolamento in quanto ne sia delegato dai suddetti Organi.

1.1.2. Competenze del Sindaco

Il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, esercita le funzioni di cui alla L. 23.12.1978 n. 833 ed alla L.R. 26.10.1981 n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Sindaco, per l'esercizio di dette funzioni, si avvale del Servizio n. 1 delle USSL.

1.1.3. Competenze del Servizio n. 1 dell'USSL

Le funzioni esercitate dal Servizio n. 1 sono quelle previste nell'art. 5 del Regolamento Regionale 14 agosto 1981 n. 2, fermi restando i compiti specifici del Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione (P.M.I.P.) per quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti in materia.

Salvo diversa disposizione di Legge, le attività di vigilanza in materia di igiene e sanità pubblica sono svolte di norma dal Servizio n. 1 dell'USSL, secondo le modalità ed i limiti di cui alla L.R. n. 64/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

1.1.4. Direzione e responsabilità del Servizio n. 1 dell'USSL.

L'ordinamento interno, la direzione e le responsabilità del Servizio n. 1 dell'USSL sono disciplinati dalle norme regionali o regolamentari vigenti in materia.

1.1.5. Rapporti del Servizio n. 1 con altri Servizi e Presidi della USSL.

Il Servizio n. 1 opera costantemente in stretta collaborazione con gli altri servizi della USSL per assicurare il perseguimento degli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale: allo scopo il Servizio n. 1 informa, tramite l'Ufficio di Direzione, gli altri Servizi sul proprio operato e sui propri programmi.

Il Servizio n. 1 assicura a tutte le strutture operative dell'USSL la propria collaborazione affinché, anche nel perseguimento degli

obiettivi degli altri servizi, il fine ed il metodo della prevenzione primaria abbiano la dovuta rilevanza e continuità.

Il Servizio n. 1, o proprie Unità Operative, può costituirsi in dipartimento con altre Unità Operative di altri Servizi deputati ad interventi di igiene e sanità pubblica, sulla base dei piani e programmi della USSL oltreche delle indicazioni del Piano Sanitario Regionale o di apposite leggi regionali.

Il Servizio n. 1, oltre che della collaborazione degli altri Servizi dell'USSL, si avvale del P.M.I.P. e per la parte di competenza anche delle Unità Operative Ospedaliere di medicina del lavoro del bacino di riferimento per l'esercizio di funzioni operative, tecniche analitiche ed ispettive in materie ed attività che non possono essere svolte direttamente.

1.1.6. Operatività a livello distrettuale

A livello distrettuale, il Servizio n. 1, tramite propri operatori funzionalmente addetti all'equipe distrettuale e con la collaborazione ed integrazione degli operatori di altri Servizi dell'USSL, operanti nel distretto, deve assicurare l'espletamento delle prestazioni previste dall'art. 10 della L.R. 64/81.

1.1.7. Collaborazione con gli uffici comunali.

Ai sensi dell'art. 23 della L.R. 39/80 gli uffici comunali, nell'ambito delle rispettive competenze e delle disponibilità di servizio, su richiesta del Responsabile del Servizio n.1, assicureranno la massima collaborazione agli operatori del Servizio per lo svolgimento dei propri compiti, forniranno tempestivamente tutta la documentazione, i dati informativi e conoscitivi richiesti, segnaleranno al Servizio tutte le situazioni, i fatti e gli atti attinenti le materie di competenza dello stesso Servizio.

C A P I T O L O 2

VIGILANZA IGIENICO - SANITARIA

1.2.1. Funzioni di Polizia Giudiziaria

L'elenco del personale tecnico dell'USSL che esercita funzioni di ispezione in materia di igiene e tutela ambientale e che, nell'esercizio di tali funzioni riveste la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, va, a cura del rappresentante legale, trasmesso al Presidente della Giunta regionale per il riconoscimento formale della sua qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 57 della L.R. 64/81, come modificata dalla L.R. 61/84.

L'esercizio delle funzioni da parte degli operatori tecnici con la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria include, ai sensi degli artt. 219 e seguenti del C.P.P., anche i provvedimenti urgenti nella materia di competenza, tra i quali il sequestro cautelativo di sostanze destinate all'alimentazione, oltre alla diffida, all'ordine verbale contingente ed urgente, all'obbligo del rapporto all'Autorità Giudiziaria.

Nel caso dell'adozione di tali provvedimenti, il personale con funzioni di vigilanza dovrà formalizzarli subito per iscritto e darne immediata comunicazione al Responsabile del Servizio e, tramite esso, all'Ufficio di Direzione dell'USSL.

1.2.2. Incompatibilità

Il personale addetto ai Servizi di ispezione e vigilanza, oltre agli obblighi derivanti dal rapporto di pubblico impiego, deve astenersi da:

- 1) esercitare direttamente o indirettamente per proprio o altrui conto, qualsiasi commercio o industria soggetti a tale sorveglianza;
- 2) comunicare i risultati o le conclusioni delle ispezioni e delle perizie a persone estranee, assicurando il rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e, se del caso, del segreto professionale;
- 3) instaurare rapporti economici per prestazioni professionali con privati e/o istituzioni della propria USSL soggetti a vigilanza del Servizio.

1.2.3. Finalità

Le attività afferenti la vigilanza igienico-sanitaria sono innanzitutto finalizzate alla tutela ed alla promozione della salute dei cittadini con metodi improntati alla educazione sanitaria, con ricorso alla repressione nel caso di accertata violazione delle norme legislative e regolamentari in materia.

Tale attività concorre a valutare lo stato sanitario della città di cui al successivo capitolo.

C A P I T O L O 3

ATTIVITA' INFORMATIVA

1.3.1. Raccolta dati

Spetta al Servizio n. 1 raccogliere dati, promuovere ed espletare indagini epidemiologiche e di valutazione dello stato sanitario della popolazione.

In particolare dovranno essere costantemente tenuti aggiornati i dati relativi all'attività del Servizio, alla situazione demografica, alle condizioni di salute della popolazione e allo stato dell'ambiente sulla base di moduli e questionari predisposti dai competenti Servizi regionali.

1.3.2. Mappe di rischio

Lo stesso Servizio n. 1, sulla base dei dati raccolti, dovrà, in collaborazione con gli altri Servizi dell'USSL, predisporre mappe sui rischi da lavoro e sui rischi ambientali.

Dovrà inoltre annualmente compilare una relazione sanitaria, in cui, oltre all'esposizione e alla valutazione di tali dati, dovrà essere riferita l'attività svolta dal Servizio.

1.3.3. Collaborazione Uffici comunali e distrettuali

Per i compiti di cui agli artt. 1.3.1. e 1.3.2., gli operatori del distretto, avvalendosi anche delle strutture comunali competenti, dovranno raccogliere e fornire tutti i dati igienico-sanitari e ambientali richiesti dal Servizio n. 1, fatti salvi gli obblighi di legge ed il rispetto del segreto professionale e di ufficio.

1.3.4. Pubblicità dei dati

I dati raccolti ed elaborati dal Servizio dovranno essere trasmessi ai competenti Uffici che verranno indicati dalle Autorità regionali ed essere accessibili a tutti gli organi della pubblica Amministrazione che ne facciano richiesta - per motivi di servizio - tramite l'Ufficio di Direzione dell'USSL.

L'Amministrazione Comunale, sentite le USSL, curerà nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni, la massima diffusione alla popolazione dei dati raccolti, nei limiti delle disposizioni di Legge vigenti in materia.

C A P I T O L O 4

**ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE
INFETTIVE E PARASSITARIE**

1.4.1. Attività di prevenzione e profilassi delle malattie infettive

Il Servizio n. 1 cura su tutto il territorio di competenza che vengano attuate le leggi vigenti in materia di prevenzione e profilassi delle malattie infettive e parassitarie, in particolare per quanto riguarda le seguenti attività:

- a) denuncia - segnalazione;
- b) provvedimenti e misure di vigilanza igienico-sanitaria;
- c) trasporto di malati infetti o sospetti;
- d) disinfezione e disinfestazione;
- e) profilassi delle malattie esotiche;
- f) profilassi delle malattie infettive e diffuse trasmissibili all'uomo. Misure antirabbiche;
- g) vaccinazioni;
- h) accertamenti e controlli.

Denuncia

1.4.2. Obbligo di notifica

Ai sensi delle leggi vigenti chiunque, esercitando una professione sanitaria o una professione sanitaria ausiliaria venga a conoscenza nel territorio in cui opera, di un caso di malattia infettiva o parassitaria accertata o sospetta, deve farne sollecita notifica al Servizio n. 1 e coadiuvarlo nell'approntamento ed esecuzione delle misure igieniche necessarie.

1.4.3. Estensione dell'obbligo di notifica

Nei casi previsti dalla legge, l'obbligo di notifica compete ai Direttori di scuole, collegi, istituti di ricovero e cura, industrie, opifici, ai proprietari e conduttori di vaccherie, latterie e agli albergatori ed affittacamere, ai titolari di esercizi alimentari (ristoranti, depositi all'ingrosso), ai Direttori di piscine ed impianti sportivi per i casi infettivi e parassitari che si verificano nelle rispettive collettività.

1.4.4. Forma e modalità della notifica

Nel caso l'accertamento di una malattia di cui all'art. 1.2.5. sia fatto da un medico, questi ha l'obbligo di inoltrare denuncia su apposito modulo che dovrà essere stampato a cura dell'USSL.

Nei casi in cui venga effettuato il ricovero ospedaliero la notifica su modulo sarà effettuata dal medico ospedaliero.

Le notifiche vanno inoltrate al Servizio n. 1, che essendo responsabile della sorveglianza epidemiologica del territorio, assicurerà il proprio intervento ai fini di controllo e di collaborazione col medico curante.

Qualora successivamente all'inoltro della notifica intervenga una modificazione della diagnosi, questa andrà tempestivamente segnalata al Servizio n. 1 dell'USSL.

1.4.5. Registrazione e trasmissione delle denunce

Il personale addetto al Servizio n. 1 compila la scheda di denuncia di malattia infettiva predisposta dalla Regione.

Tale scheda è composta di due fogli: il primo va inviato al Servizio Igiene Pubblica della Regione, il secondo è trattenuto dal Servizio n. 1 che se ne potrà avvalere per una eventuale elaborazione a livello locale.

Nel caso di pazienti residenti in Comune non facente parte dell'USSI sarà compito del Servizio n. 1 segnalare il caso al Comune di residenza che dovrà provvedere alla trasmissione della denuncia.

Provvedimenti e misure di vigilanza igienico-sanitaria

1.4.6. Provvedimenti urgenti

Il medico che osserva un caso di malattia infettiva accertata o sospetta, deve provvedere all'effettuazione di tutte le misure necessarie onde prevenirne la diffusione, fornire alle persone conviventi le istruzioni e le informazioni del caso, provvedere, ove necessario, alla contumacia o all'isolamento a domicilio o in ambiente ospedaliero.

Per l'attuazione dei provvedimenti sopra descritti, il sanitario si avvale della collaborazione del Servizio n. 1 e si attiene ai protocolli comportamentali per la gestione del malato sospetto infettivo, disposti in sede regionale e nazionale.

1.4.7. Inchiesta epidemiologica ed interventi successivi

Il Servizio n. 1, ricevuta la denuncia di un caso di malattia infettiva a rilevanza epidemiologica, esegue un'indagine volta ad accertare la natura e le origini della malattia, e a rilevare le condizioni dell'abitazione ovvero dell'ambiente di lavoro; provvede alla raccolta, ove occorra, del materiale patologico da inviare al P.M.I.P. e/o U.O. del Presidio Ospedaliero interessato, territorialmente competenti; con gli stessi dovrà tenere uno stretto rapporto fornendo tempestivamente tutte le notizie utili all'accertamento e ad eventuali interventi da effettuarsi a cura dello stesso P.M.I.P. e/o U.O. del Presidio Ospedaliero interessati; valuta assieme al medico curante ed in relazione alle condizioni ambientali ed alla pericolosità della malattia, se vada effettuato il ricovero e/o l'isolamento in ambiente ospedaliero; si accerta che il personale di assistenza ed i conviventi rispettino le misure di profilassi e di comportamento previste. Tutti gli interventi di cui al presente articolo dovranno uniformarsi agli schemi comportamentali stabiliti dai competenti Organi regionali.

1.4.8. Trasporto di ammalati infetti o sospetti

Il trasporto di ammalati infetti o sospetti va, di norma, eseguito con autolettighe.

Qualora venga usato mezzo pubblico o privato ne va fatta comunicazione al Servizio n. 1 che deciderà anche in quali casi sottoporre i mezzi trasportatori a procedimento di disinfezione o disinfestazione.

Le Associazioni autorizzate ai sensi del successivo articolo 1.6.11. al trasporto di malati sono obbligate ad assicurare il trasporto su richiesta del Responsabile del Servizio n. 1 che disporrà, se del caso, le precauzioni da adottare e gli eventuali necessari provvedimenti di disinfezione o disinfestazione.

1.4.9. Competenze del Servizio n. 1 dell'USSL

La decisione di effettuare operazioni di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione è di competenza del Servizio n. 1, che ne cura l'esecuzione direttamente o avvalendosi del P.M.I.P. (Centro Profilattico).

Per particolari esigenze o a richiesta dell'interessato, è consentito che tali interventi vengano eseguiti da ditte private autorizzate sotto il diretto controllo del Servizio n. 1 dell'USSL.

Necessità e modalità vengono stabilite in relazione alle modalità di eliminazione, trasmissione e resistenza nell'ambiente degli agenti patogeni e della biologia dei parassiti.

1.4.10. Obbligo della disinfezione - disinfestazione

Ogni qualvolta ritenuto necessario da parte del Servizio n. 1, vengono eseguite obbligatoriamente la disinfezione e la disinfestazione di istituti di cura e ricovero pubblici e privati, alberghi, locande, teatri, cinema, mezzi pubblici di trasporto ed in genere di tutti gli ambienti di uso collettivo; è fatto divieto di asportare vestiario od oggetti dai locali prima che le operazioni di disinfezione siano state eseguite.

E' vietata la vendita e l'affitto di abiti, costumi ed effetti di uso personale, di qualunque genere, usati, senza che essi siano stati sottoposti a procedimento di disinfezione.

Sono esenti dalla disinfezione, salvo diverso giudizio del Servizio competente, gli abiti che sono stati sottoposti a lavatura a secco, in ciclo chiuso, mediante trattamento con adeguati prodotti e successiva essiccazione a caldo.

Le attività di disinfestazione devono essere svolte, a cura dei proprietari, almeno una volta l'anno o secondo diversa prescrizione del Responsabile del Servizio n. 1, di regola nei mesi da marzo a giugno, in tutti gli esercizi e depositi dove si trovano, a qualunque titolo, prodotti alimentari e bevande, in tutte le fabbriche dove si lavorano prodotti organici suscettibili di attirare le mosche, nei depositi e nelle raccolte di materiale putrescibile, nei luoghi ove sono depositati i rifiuti delle abitazioni, nelle stalle ed altri ricoveri per animali.

Tali attività vanno comunque eseguite in caso di presenza di scarafaggi ed altri insetti in qualsiasi edificio, in ogni periodo dell'anno.

Nell'uso ed impiego di disinfettanti e disinfestanti dotati di potere tossico è necessario osservare le cautele indicate dalle

istruzioni che accompagnano ciascun prodotto, in modo da eliminare ogni possibile inconveniente.

1.4.11. Interventi di derattizzazione

Quando per la presenza di ratti e topi, accertata in un edificio, od in una zona, possa temersi un danno alla salute pubblica, il Responsabile del Servizio dispone le necessarie operazioni di derattizzazione da ripetersi periodicamente. Qualora vengano usate esche, esse non devono essere accessibili all'uomo e agli animali domestici.

I ratti catturati o uccisi durante le operazioni di derattizzazione dovranno, su richiesta del Servizio competente, essere tenuti a disposizione per i controlli necessari.

Quando si tratti di macelli o stabilimenti alimentari, con Servizio veterinario a carattere continuativo, il provvedimento va concordato con il Servizio di medicina veterinaria dell'USSL.

1.4.12. Avviso

Gli abitanti delle case e gli utenti degli ambienti e dei luoghi sottoposti ad interventi di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione, devono essere tempestivamente informati dei motivi, della data delle operazioni e delle cautele da prendere a tutela delle persone e delle cose.

In base alla Legge n. 638 del 2 dicembre 1975, sono soggetti a denuncia i casi di intossicazione da antiparassitari.

1.4.13. Prodotti impiegati

I prodotti usati per le operazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione devono essere registrati presso il Ministero della Sanità come Presidi medico-chirurgici, secondo le modalità stabilite dall'art. 189 del R.D. n. 1265/34 e dal R.D. n. 3112/28 e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'uso dei presidi sanitari (fitofarmaci) si fa riferimento a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Quando in particolare si faccia ricorso all'impiego di gas tossici, devono essere rispettate le norme di cui all'apposito regolamento (R.D. n. 147/27 e successive modifiche). Le imprese pubbliche o private che intendono impiegare i prodotti di cui al comma precedente, devono darne comunicazione al Responsabile del Servizio n. 1 ed attenersi alle modalità d'uso stabilite dallo stesso. Esse devono inoltre comunicare il nominativo del responsabile delle operazioni.

1.4.14. Protezione degli addetti

Nel corso delle operazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione gli addetti devono essere dotati di idonei mezzi di protezione.

1.4.15. Controlli

Il Responsabile del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. può disporre nel corso dell'impiego di prodotti disinfettanti e disinfestanti accertamenti sulle rispondenze della composizione e delle condizioni d'impiego a quanto previsto dalle relative registrazioni.

1.4.16. Oneri del proprietario

Tutti gli interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione vengono effettuati a cura e spese dei proprietari degli edifici e dei terreni in cui hanno luogo, o di chi ne ha l'effettiva disponibilità.

Gli interventi sui beni demaniali (strade, fognatura, ecc.) sono a carico degli Enti territoriali proprietari.

Restano a carico della USSL gli interventi che per loro natura non appaiano riferibili ad immobili determinati.

Qualora i proprietari non eseguano le disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni, prescritte dal Responsabile del Servizio n. 1, secondo quanto previsto nei precedenti artt. 1.2.11. e 1.2.12., la USSL provvede direttamente o avvalendosi del P.M.I.P., o di ditta privata o autorizzata, e trasmette la nota delle spese al Sindaco che la renda esecutiva, sentito l'interessato, e la rimette all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e con i privilegi determinati dalle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

1.4.17. Profilassi delle malattie esotiche

Fermi restando i provvedimenti di cui agli articoli precedenti, nel caso di malattie diffuse sottoposte al Regolamento Sanitario Internazionale e comunque ogni qualvolta si verifichi un caso accertato o sospetto di malattia infettiva d'importazione, dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio n. 1 e da questo al Servizio Igiene Pubblica della Regione.

Profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali, trasmissibili all'uomo. Misure antirabbiche.

1.4.18. Collaborazione fra servizi dell'USSL

Il Servizio n. 1 collabora con il Servizio di medicina veterinaria nella prevenzione delle malattie infettive e parassitarie degli animali trasmissibili all'uomo e nella attuazione delle misure atte ad impedirne la diffusione.

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Polizia Veterinaria di cui al D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954, il Servizio di Medicina Veterinaria segnala al Servizio n. 1 le notifiche pervenute di malattie infettive e parassitarie degli animali trasmissibili all'uomo.

1.4.19. Segnalazione di morsicatura

Quando un cane, un gatto o altro animale capace di trasmettere la rabbia, morsi una persona, deve essere fatta denuncia sia dal proprietario detentore dell'animale, sia dal medico curante che ha assistito la persona, al Servizio n. 1 che provvede:

- a) a segnalare l'animale morsicatore al Servizio di Medicina Veterinaria qualora non già fatto dalla Unità operativa di Pronto Soccorso del Presidio ospedaliero, per le osservazioni e gli accertamenti previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria;
- b) all'eventuale trattamento profilattico del morsicato.

1.4.20. Misure preventive

A cura dei proprietari i cani circolanti in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono portare, se non condotti al guinzaglio, idonea museruola.

Nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto, i cani devono portare la museruola e devono essere tenuti al guinzaglio. Possono essere tenuti senza museruola e senza guinzaglio i cani pastori e da caccia quando siano rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle Forze Armate e della Polizia utilizzati per servizio.

I cani devono essere muniti di idoneo collare con le indicazioni anagrafiche del proprietario facilmente leggibili, fermo restando quanto disposto dalla L.R. 8/9/1987 n. 30.

Vaccinazioni

1.4.21. Competenze del Servizio n. 1 dell'USSL.

Le vaccinazioni obbligatorie e facoltative sono eseguite dai Servizi dell'USSL o dai Medici convenzionati o privati sotto il controllo ed il coordinamento del Servizio n. 1 (art. 3 della L.R. 64/81).

Le vaccinazioni obbligatorie vengono praticate secondo le norme stabilite da apposite leggi e regolamenti: allo scopo il Servizio annualmente redige e diffonde con apposita circolare le norme, le procedure ed il calendario delle vaccinazioni, ne dà informazione con comunicazione personale ai genitori dei vaccinandosi per i minori, ne cura l'esecuzione registrando i dati ed assicurando la certificazione.

1.4.22. Esenzioni

Su autorizzazione del Responsabile del Servizio n. 1 dell'USSL, possono essere esentati temporaneamente o permanentemente dalle vaccinazioni coloro che siano in condizioni fisiche tali da non poter assoggettarvisi senza danno.

1.4.23. Interventi contingenti

Su disposizione del Responsabile del Servizio n. 1 possono essere attuati interventi di immunizzazione attiva e passiva a carattere contingente, in relazione a situazioni epidemiologiche locali.

1.4.24. Comunicazione delle vaccinazioni effettuate

Tutti i sanitari che comunque eseguono vaccinazioni hanno l'obbligo di darne comunicazione, per iscritto, al Servizio n. 1 per la registrazione delle vaccinazioni praticate, indicando per ogni soggetto i dati anagrafici, il domicilio, il tipo di vaccino adoperato e nome della ditta produttrice, numero della serie di fabbricazione, data di scadenza e del controllo dello Stato, nonchè la data in cui sono state eseguite.

1.4.25. Dati anagrafici

L'Ufficio dello Stato Civile comunale trasmette mensilmente al Servizio n. 1 i dati anagrafici di ogni nato. Lo stesso Ufficio trasmette parimenti, ogni mese al Servizio n. 1 l'elenco, corredato dalle generalità, degli immigrati, degli emigrati e dei deceduti di età inferiore ai 15 anni.

1.4.26. Registrazione dei dati vaccinali

Presso il Servizio n. 1 è tenuta nota delle vaccinazioni eseguite, mediante archiviazione cartacea e sistema computerizzato.

1.4.27. Certificazione

Nessun minore può essere ammesso a frequentare l'asilo nido, la scuola materna, le scuole d'obbligo e le altre collettività, se non si dimostra con apposito certificato rilasciato dall'USSL, in cui risiede, di aver ottemperato alle vaccinazioni prescritte, o di essere stato autorizzato all'esenzione per motivi di cui all'art. 1.4.22. del presente regolamento.

I Direttori di scuole, istituti e altre collettività che accolgono minori, sono responsabili dell'osservanza di detta norma: a certificazione relativa deve essere conservata nella scuola e/o collettività, nella cartella sanitaria individuale, ed esibita ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo.

Nell'espletamento di tali funzioni i responsabili della collettività si avvalgono della collaborazione degli operatori del Servizio Sanitario, che operano nella collettività.

1.4.28. Controlli e richiami

Il Servizio n. 1 controlla periodicamente lo stato vaccinale della popolazione nel territorio di competenza e provvede a richiamare gli eventuali renitenti agli obblighi vaccinali previsti dalle leggi vigenti.

1.4.29. Accertamenti ed interventi obbligatori per la prevenzione e la profilassi delle malattie infettive.

Devono essere obbligatoriamente eseguiti:

- a) controlli di idoneità sanitaria per gli alimentaristi ai sensi della legge 283/62, art. 14, per il personale addetto alla preparazione, manipolazione, trasporto, distribuzione e vendita di alimenti solidi e/o liquidi. I controlli devono essere eseguiti annualmente, a cura delle aziende, presso gli Uffici del Servizio n. 1 dell'USSL.
La visita medica ed i connessi accertamenti sono eseguiti secondo le modalità previste al Titolo IV del presente Regolamento.
Quanto sopra vale anche per il personale impiegato negli stabilimenti termali e di produzione di acqua minerale naturale e artificiale e per gli addetti al trattamento delle acque potabili, per quanto riguarda le attività di captazione, preparazione e distribuzione.
- b) Controlli sanitari ai sensi del D.P.R. n. 264/61, art. 10, per tutto il personale a qualunque titolo impiegato in scuole ed istituti di ogni ordine e grado, da eseguirsi entro 30 giorni dall'assunzione in servizio e da ripetersi almeno ogni 2 anni: tali controlli consistono in visita medica escludente malattie contagiose e diffuse e nel test tubercolinico che, qualora risultasse positivo, dovrà essere seguito da accertamento radiologico.
Per il personale addetto ai servizi di cucina e refezione la visita dovrà comprendere annualmente anche gli accertamenti di cui al punto a).
- c) Controlli sanitari preventivi agli operatori sanitari ai sensi del D.P.R. 130/69 e del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348 e successive modifiche e integrazioni.
- d) Vaccinazione antitubercolare per soggetti cutinegativi ai sensi della legge 1088/70, art. 10: figli di personale di assistenza in servizio presso Ospedali sanatoriali, addetti ad Ospedali e Case di cura, studenti in medicina, militari.
- e) Vaccinazione antitiflica, obbligatoria ai sensi del D.C.G. del 2 dicembre 1926 e dell'art. 38 del D.P.R. 327/80, per personale di assistenza, di cucina, di lavanderia e di pulizia di Ospedali e Case di cura, sia pubblici che privati, per addetti ai servizi di disinfezione, trasporto ammalati, per addetti a lavanderie pubbliche, per addetti ai Servizi di acquedotto e di raccolta, trattamento e distribuzione del latte, nonché per gli alimentaristi.
- f) Vaccinazione antitetanica, ai sensi della legge 292/63, del D.P.R. n. 1301/65 e successivi provvedimenti per le categorie in essi previste.
- g) Vaccinazioni obbligatorie della prima infanzia (antitetanica, antidifterica, antipoliomielitica, anti epatite B) previste dalla legislazione nazionale vigente, fermo restando carattere facoltativo per le campagne di vaccinazione promosse dalla Regione Lombardia o dall'USSL.

1.4.30. Responsabilità e controllo degli interventi obbligatori

Ferme restando le responsabilità individuali dei singoli inte-

ressati e/o di chi esercita la patria potestà in caso di minore, qualora vi sia inadempienza alle norme di cui al precedente articolo, è fatto divieto ai Responsabili dei luoghi (aziende, istituti, enti, ecc.) in cui si svolgono le attività richiamate, di assumere o di accogliere il personale soggetto agli interventi sanitari obbligatori di cui all'articolo precedente, senza la preventiva acquisizione della documentazione attestante il rispetto di tali obblighi o l'autorizzazione all'esenzione di cui all'art. 1.4.22.

I Responsabili di cui al precedente comma hanno altresì l'obbligo di provvedere affinché, ove siano previsti, i controlli successivi ed i richiami vengano effettuati regolarmente con l'acquisizione di idonea certificazione.

Il Servizio n. 1 dell'USSL si riserva l'effettuazione di controlli e di sopralluoghi in qualsiasi momento, onde accertare il rispetto delle norme stabilite.

1.4.31. Divieto di vendita e somministrazione di alimento ai piccioni

E' vietata la vendita e la somministrazione di alimento ai piccioni torraioli entro la zona delimitata esternamente da P.le Lotto - V.le Migliara - P.le Zavattari - V.le Murillo - P.le Brescia - V.le Ranzoni - P.za Ghirlandaio - V.le Bezzi - P.le Tripoli - V.le Misurata - P.za Napoli - V.le Troya - P.le Delle Milizie - V.le Cassala - V.le Liguria - V.le Tibaldi - V.le Toscana - V.le Isonzo - P.le Lodi - V.le Umbria - P.za Emilia - V.le Piceno - P.le Dateo - V.le Dei Mille - P.za Ascoli - V.le Abruzzi - P.le Loreto - V.le Brianza - Sottopasso Stazione Centrale - V.le Lunigiana - P.za Carbonari - V.le Marche - P.le Maciachini - V.le Jenner - V.le Bodio - P.le Lugano - Cavalcavia Bacula - V.le Monte Ceneri - V.le Renato Serra - V.le Elia.

1.4.32. Misure preventive contro le nidificazioni di piccioni

Allo scopo di evitare la nidificazione dei piccioni, negli stabili di nuova costruzione e negli interventi di manutenzione o di rifacimento dei tetti o delle facciate devono essere adottati opportuni accorgimenti, quali:

- apposizione di griglie o reti a tutte le aperture di aerazione dei sottotetti non abitabili;
- sbarramento con reti a maglie fitte di fori di aerazione nei solai o vespai con intercapedine ventilata;
- installazione di reti a maglie fitte agli imbocchi di canne di aspirazione e di aerazione forzata.

CAPITOLO 5

ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLE FARMACIE

1.5.1. Competenze

Ai sensi degli artt. 5 e 9 della L.R. n. 46/83 contenente "norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie", l'E.R. assicura la vigilanza igienico-sanitaria sulle farmacie tramite l'Ufficio Farmaceutico dell'USSL ed il Servizio n. 1, secondo criteri e modalità organizzative stabiliti dall'Ufficio di Direzione della USSL.

1.5.2. Periodicità delle ispezioni

Nel corso di ciascun biennio ogni farmacia deve essere ispezionata almeno una volta da apposita Commissione dell'USSL costituita e funzionante ai sensi del già citato art. 5 della L.R. n. 46/83.

1.5.3. Inadempienze - diffide - decadenze.

Le farmacie sono tenute al pieno rispetto delle norme vigenti. Nel caso in cui siano state riscontrate violazioni, il titolare è diffidato dal Presidente del Comitato di Gestione dell'E.R. ad adottare le necessarie misure entro un termine rapportato alla situazione specifica; decorso tale termine infruttuosamente, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del Comitato di Gestione, dichiara la decadenza dell'autorizzazione.

1.5.4. Disposizioni urgenti

Qualora nel corso dell'ispezione l'ispettore, che riveste la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ravvisi situazioni di pericolo, provvede immediatamente e rimuoverle impartendo le opportune disposizioni al Responsabile della farmacia, assicurandosi della loro esecuzione; di tali provvedimenti, fermo restando ogni altro obbligo, darà tempestiva segnalazione agli organi dell'USSL.

1.5.5. Vigilanza sui cosmetici

La vigilanza ed il controllo sui cosmetici vengono esercitati secondo le disposizioni di cui alla legge n. 713 dell'11 ottobre 1986 e al D.M. 9.7.1987 n. 328.

Chiunque intenda produrre o confezionare in proprio o per conto terzi i prodotti cosmetici deve darne comunicazione scritta al Ministero della Sanità ed alla Regione con le modalità previste dalla citata legge n. 713/86.

Fermo restando le competenze del Ministero della Sanità e della Regione, la vigilanza sulla produzione, il confezionamento, la manipolazione e la vendita dei prodotti cosmetici è esercitata dal Servizio n. 1 dell'USSL.

I laboratori di produzione dei cosmetici per quanto attiene locali e attrezzature devono soddisfare i criteri di massima stabiliti dal D.M. sopra indicato.

I locali destinati alla manipolazione e alla vendita dei cosmetici devono possedere i requisiti igienico-sanitari strutturali

previsti dai Regolamenti locali e devono essere tenuti in perfette condizioni di manutenzione e pulizia.

C A P I T O L O 6

**ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLE PROFESSIONI ED ARTI
SANITARIE**

1.6.1. Ambiti dell'attività di vigilanza

Ai sensi degli artt. 2-3 della L.R. 64/81 compete alle USSL la vigilanza ed il controllo sulle attività sanitarie.

La vigilanza sulle professioni ed arti sanitarie si articola in accertamenti preventivi, atti autorizzativi e controlli periodici sulle persone, allorquando previsti da leggi, e sulle istituzioni e strutture sanitarie che esercitano attività sanitarie o comunque finalizzate alla tutela della salute.

1.6.2. Figure soggette a vigilanza

La vigilanza sulle persone che svolgono attività sanitarie si esercita nei confronti di:

- a) esercenti la professione sanitaria di medico-chirurgo, farmacista, odontoiatra, protesista dentario e biologo, limitatamente all'attività di analisi biologiche;
- b) esercenti la professione sanitaria ausiliaria di ostetrica, assistente sanitario, infermiere professionale, vigilatrice d'infanzia e professioni assimilate, massaggiatore e massofisioterapista cieco, fisioterapista;
- c) esercenti arti ausiliarie delle professioni sanitarie di odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico ed ernista, infermiere generico, massaggiatore, puericultrice, tecnico di radiologia medica, dietista.

1.6.3. Istituzioni sanitarie soggette a vigilanza

La vigilanza sulle istituzioni e strutture private a carattere sanitario si esercita nei confronti di:

- a) Ambulatori medici (sono ambulatori medici le unità aventi individualità ed organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione);
- b) Laboratori di analisi mediche a scopo diagnostico e Centri prelievo;
- c) Presidi di diagnostica strumentale;
- d) Case di cura;
- e) Presidi per cure fisiche di ogni specie;
- f) Servizi residenziali tutelari (comunità alloggio e case protette);
- g) Istituzioni che curano il trasporto degli infermi.

1.6.4. Obbligo della registrazione dei titoli

Chiunque intenda esercitare, anche temporaneamente, nel territorio dell'USSL, sia privatamente che come dipendente di istituzioni pubbliche, una delle attività previste al precedente art. 1.6.2., deve dimostrare al competente Servizio n. 1 il possesso dei requisiti e fare registrare, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, il relativo diploma e/o titolo di abilitazione, nonché depositare la propria firma presso il Servizio n. 1 prima dell'inizio dell'attività.

Per gli adempimenti sopra indicati i Responsabili del Servizio n. 1 cureranno la tenuta di un apposito registro ove provvederanno ad annotare quanto previsto al comma precedente e gli estremi di iscrizione all'albo professionale per i soggetti a tale obbligo. Il registro è pubblico e chiunque può prenderne visione. I soggetti di cui al primo comma sono tenuti a procedere al rinnovo del deposito di firma ogni qualvolta questa non sia più identificabile con quella depositata. L'Ufficio competente presenta relazione semestrale al Sindaco in ordine agli atti di cui sopra.

1.6.5. Obbligo di registrazione dei parti e degli aborti

Le ostetriche, oltre ad ottemperare a quanto previsto dal D.P.R. 7 marzo 1975, n. 163, e dal D.M. 15 settembre 1975, devono annotare i parti e gli aborti in registri separati, che sono loro forniti dagli Uffici competenti dell'USSL, fatte salve eventuali modifiche apportate con leggi.

Entrambi i registri devono essere presentati dall'ostetrica, alla fine di ciascun mese, al Responsabile del Servizio n. 1 che vi appone il proprio visto. Alla fine di ciascun anno l'ostetrica consegna i due registri al Responsabile del Servizio n. 1 dell'USSL.

Il contenuto del registro dei parti e di quello degli aborti deve rimanere segreto. Ai fini dell'art. 11 della legge 194/78, nel registro degli aborti non va fatta menzione dell'identità della donna.

1.6.6. Certificato di assistenza al parto

Il parto deve essere assistito da un'ostetrica o da un medico-chirurgo e qualora, per forza maggiore, ne sia mancata la presenza al momento della nascita, il padre o altra persona che abbia assistito al parto ha l'obbligo di promuovere l'intervento di uno dei predetti sanitari nel più breve tempo possibile e comunque non oltre dodici ore.

In ogni caso l'ostetrica o il medico chirurgo devono redigere apposito certificato di assistenza che deve essere presentato al Servizio n. 1 da una delle persone tenute a fare dichiarazione di nascita.

1.6.7. Denuncia dei nati immaturi e delle malformazioni

I medici chirurghi e le ostetriche che abbiano prestato assistenza durante il parto devono denunciare al Servizio n. 1 entro due giorni, la nascita di ogni nato malformato nonchè segnalare sollecitamente gli immaturi e i deboli vitali per il ricovero.

1.6.8. Rispetto delle norme deontologiche e di legge

Tutti gli operatori di cui al precedente art. 1.6.2. devono, nell'esercizio della loro attività, applicare con cura e diligenza

le norme tecniche e scientifiche della loro disciplina cui sono tenuti costantemente ad aggiornarsi.

Devono altresì rispettare le norme deontologiche ed ottemperare a tutti gli obblighi che leggi e norme loro attribuiscono.

1.6.9. Vendita presidi medico-chirurgici

La licenza di commercio per la vendita di strumenti, apparecchi o altri prodotti speciali ai sensi dell'art. 6 del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, viene rilasciata dal Sindaco, salve le previsioni della legge n. 426/71, previo parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio n. 1 dell'USSL.

E' proibito l'esercizio su suolo pubblico e comunque all'aperto delle operazioni relative alle arti sanitarie e la vendita in forma ambulante di Presidi medico-chirurgici e di strumenti, apparecchi o sostanze medicamentose od annunziate come tali, tanto di uso interno che esterno.

Il Sindaco può autorizzare in via provvisoria ed in caso di necessità servizi di pronto soccorso su suolo pubblico in occasione di manifestazioni ed eventi particolari.

1.6.10. Autorizzazione sanitaria

Nessuno può aprire, ampliare, trasferire, ristrutturare o variare le condizioni esistenti, o mantenere in esercizio un'istituzione o una struttura a carattere sanitario di cui al precedente art. 1.6.3. senza la speciale autorizzazione, prevista dal T.U.LL.SS. n. 1265/34 e dalla L.R. 5/86, rilasciata dall'Autorità Sanitaria, come di seguito specificato, che costituisce condizione indispensabile e preventiva all'inizio dell'attività e al rilascio di eventuali autorizzazioni amministrative comunali laddove previste. Tali istituzioni e strutture devono possedere i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dalle leggi vigenti e dalle norme del Titolo III del presente Regolamento.

1.6.11. Determinazioni successive

Le procedure autorizzative si differenziano nel seguente modo:

- a) ambulatori medici: si intendono per tali, strutture direttamente accessibili al pubblico, dotate di propria autonomia ed individualità strutturale, ove vengono eseguite prestazioni mediche di prevenzione, di diagnostica, cura e riabilitazione, con esclusione degli ambulatori di cui i medici devono dotarsi per accedere alla convenzione unica nazionale con l'S.S.N., nonchè degli studi privati dei singoli professionisti, senza dipendenti e che presentino affisse targhe pubblicitarie, che ne consentano la pubblica individuazione ed il libero accesso.
- b) Laboratori di analisi mediche a scopo diagnostico: si seguono le procedure previste dalla L.R. 79/80 e successive modificazioni e integrazioni.
- c) Altri presidi di diagnostica strumentale non compresi e regolamentati dalla L.R. n. 79/80: la procedura autorizzativa è la stessa di cui al punto a), previa acquisizione anche dei pareri

della Commissione di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 185/64 ove ne ricorrano il caso e/o l'opportunità.

- d) Stabilimenti termali idroterapici, Centri o Ambulatori o Gabinetti ove si praticino attività nel settore della riabilitazione, o cure fisiche di ogni specie (ivi comprese ionoforesi, elettrodiatermocoagulazione, magnetoterapia ed altre attività che implicino apparecchi elettromedicali): si procede come per al precedente punto c).
- e) Case di cura e luoghi di ricovero privati: la domanda viene trasmessa al Settore Sanità e Igiene della Regione.
- f) Servizi residenziali tutelari: la domanda di autorizzazione viene trasmessa ai competenti Organi regionali.

Nel caso di richiesta di autorizzazione per funzionamento di Centri trasfusionali fissi e/o mobili, per servizio di trasporto di malati con autolettighe, le domande sono istruite dal Servizio n. 1.

1.6.12. Direzione e responsabilità sanitaria

Le Istituzioni e Strutture sanitarie di cui agli articoli precedenti, fatta eccezione per i laboratori di analisi mediche a scopo diagnostico per cui valgono le norme dell'art. 8 della L.R. 79/80, devono essere diretti da un medico-chirurgo.

Il direttore sanitario è responsabile:

- a) dell'organizzazione tecnico-funzionale e del buon funzionamento dei servizi igienico-sanitari;
- b) dell'assegnazione ai singoli Servizi del personale sanitario, tecnico e paramedico che deve essere fornito dei titoli indispensabili per l'esercizio delle singole attività professionali;
- c) del controllo del funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nel complesso sanitario;
- d) del rispetto delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla specifica attività;
- e) del controllo dei Servizi, in particolare di quelli di disinfezione e di sterilizzazione;
- f) della registrazione, trascrizione ed archiviazione dei referti;
- g) delle segnalazioni obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- h) della vigilanza sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di Presidi diagnostici, curativi e riabilitativi.

1.6.13. Archiviazione e conservazione dei dati

I responsabili delle Istituzioni e delle Strutture sanitarie di cui al presente capitolo sono tenuti a registrare e conservare i risultati delle prestazioni effettuate:

- 1) per le prestazioni degli ambulatori medici sino a quando sussista il rapporto fiduciario.
- 2) Per le prestazioni dei laboratori di analisi mediche a scopo diagnostico nel rispetto della L.R. 79/80 e successive modificazioni e integrazioni.

- 3) Per le altre prestazioni di diagnostica strumentale almeno un anno, fatte salve quelle di medicina nucleare in vivo e di radiodiagnostica che vanno conservate per 20 anni.
- 4) Per le prestazioni di cure fisiche di ogni specie per tre anni almeno.
- 5) Per i ricoveri in Istituzioni sanitarie, fermo restando gli obblighi dei precedenti punti, la documentazione clinica va conservata per almeno un decennio.

1.6.14. Ispezioni

La vigilanza igienico-sanitaria sulle Istituzioni e sulle Strutture di cui all'art. 1.6.3. è effettuata dal Servizio n. 1 dell'USSL.

Di ogni ispezione verrà redatto apposito verbale di cui verrà rilasciata copia al titolare delle istituzioni e delle strutture ispezionate.

1.6.15. Diffida e revoca dell'autorizzazione sanitaria

Indipendentemente dalle sanzioni previste dal T.U.LL.SS. 1265/34, in caso di accertata inadempienza alle norme vigenti o alle condizioni espresse nell'atto autorizzativo, l'autorità competente al rilascio della speciale autorizzazione può diffidare il titolare dell'Istituzione o Struttura sanitaria, ad eliminarle entro un congruo termine.

Trascorso detto termine, ovvero immediatamente, qualora sia necessario provvedere d'urgenza, la stessa autorità revoca la speciale autorizzazione ed ordina la chiusura temporanea della istituzione o struttura o la sospensione dell'attività che ha dato luogo ai rilievi fino a quando non vengano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento.

C A P I T O L O 7

CERTIFICAZIONI NELL'INTERESSE DELLA COLLETTIVITA'

1.7.1. Competenze

La certificazione individuale a tutela della salute della collettività, gli accertamenti di Polizia Mortuaria e le prestazioni medico-legali, già svolte dai Medici Provinciali e dagli Ufficiali Sanitari, sono funzioni svolte dai competenti Servizi della USSL. Restano comunque salve le competenze e gli obblighi di tutti gli operatori sanitari e dei servizi di assistenza di base e di assistenza specialistica intra ed extra ospedaliera per l'esercizio di funzioni di medicina legale espressamente loro attribuite dalle vigenti disposizioni in materia.

Le funzioni medico-legali relative agli accertamenti di controllo per l'invalidità temporanea dei lavoratori dipendenti sono esercitate dall'USSL tramite il competente Servizio nelle forme, modi e procedure previsti dalla Regione.

1.7.2. Accertamenti di invalidità

Le attività collegiali per l'accertamento dell'invalidità permanente da cause lavorative e di servizio, dell'invalidità civile, nonché gli accertamenti relativi ai ciechi civili e sordomuti sono svolte dall'USSL nel rispetto delle disposizioni delle vigenti leggi.

1.7.3. Accertamenti collegiali

Le attività medico-legali che richiedono accertamenti collegiali per cui non siano previsti specifici Organi e che sono di competenza dell'USSL sono svolte secondo le modalità di cui all'articolo precedente.

1.7.4. Accertamenti di idoneità alla guida

Le attività di accertamento della idoneità e inidoneità alla guida di autoveicoli e natanti vengono svolte dai medici del Servizio n. 1 appositamente a ciò incaricati.

Tali accertamenti sono svolti nelle sedi delle strutture pubbliche dei S.S.N. secondo modi e procedure stabiliti.

Sono fatte salvo le facoltà di cui all'art. 81 del D.P.R. 420/79 concesse ai medici militari e di altre pubbliche amministrazioni per l'esecuzione di tali attività nell'ambito dei rispettivi servizi.

1.7.5 Attività distrettuale

Parte dell'attività di medicina legale deve essere eseguita dal Centro distrettuale sanitario tramite i medici convenzionati per ciò che sia stato espressamente loro attribuito e tramite i medici coordinatori di distretto per delega o incarico del Responsabile del Servizio n. 1 dell'USSL.

1.7.6. Controllo e coordinamento dell'Ufficio di Direzione.

Tutta l'attività di medicina legale è sottoposta al diretto controllo e coordinamento dell'Ufficio di Direzione, cui spetta stabilire in particolare le procedure ed i rapporti di collaborazione tra i vari Servizi, onde consentire i corretti apporti integrativi e specialistici per lo svolgimento delle prestazioni. Di ogni disfunzione o disservizio, l'Ufficio di Direzione dovrà essere informato al fine di adottare i conseguenti provvedimenti.

T I T O L O I I

I G I E N E D E L T E R R I T O R I O

INDICE SISTEMATICO

TITOLO II IGIENE DEL TERRITORIO

- Cap. 1 - Scarichi idrici
- Cap. 2 - Suolo
- Cap. 3 - Acque superficiali
- Cap. 4 - Fognatura
- Cap. 5 - Inquinamento dell'aria
- Cap. 6 - Insediamenti di attività produttive e/o di prestazione di servizi
- Cap. 7 - Vibrazioni
- Cap. 8 - Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi
- Cap. 9 - Balneazione
- Cap. 10 - Detergenti sintetici
- Cap. 11 - Impiego di presidi sanitari per l'agricoltura

INDICE ANALITICO

TITOLO II IGIENE DEL TERRITORIO

	Pag.
Cap. 1 - Scarichi idrici	
2.1.1. Autorizzazioni	45
2.1.2. Vigilanza e controllo	45
2.1.3. Campionamento degli scarichi	45
2.1.4. Scarichi provenienti da insediamenti produttivi	46
2.1.5. Scarichi provenienti da insediamenti civili	46
2.1.6. Insediamenti civili adibiti a prestazione di servizio	46
2.1.7. Scarichi provenienti da ospedali e case di cura	46
2.1.8. Scarichi provenienti dal lavaggio di cisterne o serbatoi	46
2.1.9. Provvedimenti del Sindaco in materia di scarichi	47
Cap. 2 - Suolo	
2.2.1. Terreni non edificati	49
2.2.2. Irrigazioni	49
2.2.3. Coltivazioni a riso	49
2.2.4. Spargimento dei liquami a scopo agricolo	49
2.2.5. Trasporto di liquami	50
2.2.6. Fanghi	50
2.2.7. Compost	51
2.2.8. Fertilizzanti, concimi, ammendanti e correttivi	51
2.2.9. Serbatoi	51
2.2.10. Condotti di collegamento	52
2.2.11. Zone di carico e scarico	52
2.2.12. Scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo	53
2.2.13. Autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo	53
2.2.14. Scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque meteoriche	53
2.2.15. Opere di smaltimento	53
2.2.16. Svuotamento delle opere di smaltimento	54
2.2.17. Smaltimento di materiali organici	54
2.2.18. Serbatoi di trasporto	54

Cap. 3 - Acque superficiali

2.3.1.	Opere che ostacolano il deflusso delle acque	56
2.3.2.	Divieto di uso di acque infette, sporche, alterate	56
2.3.3.	Bacini artificiali, recipienti	56
2.3.4.	Acque meteoriche	56
2.3.5.	Canali	57
2.3.6.	Ordinanze	57
2.3.7.	Autorizzazione allo scarico in acque superficiali	57
2.3.8.	Scarichi di insediamenti produttivi recapitanti in acque superficiali	57
2.3.9.	Scarichi civili	58
2.3.10.	Scarichi delle pubbliche fognature	58

Cap. 4 - Fognatura

2.4.1.	Condutture pluviali	60
2.4.2.	Obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura	60
2.4.3.	Scarichi di insediamenti produttivi recapitanti in pubblica fognatura	60
2.4.4.	Scarichi di insediamenti adibiti a prestazioni di servizio e civili in pubblica fognatura	60
2.4.5.	Scarichi della pubblica fognatura	61

Cap. 5 - Inquinamento dell'aria

2.5.1.	Ambito della disciplina	63
2.5.2.	Impianti termici civili	63
2.5.3.	Combustibili	63
2.5.4.	Limiti di impiego dei combustibili	63
2.5.5.	Documenti da allegare alla richiesta di autorizzazione per l'impiego dei combustibili	64
2.5.6.	Parere della USSL per il rilascio dell'autorizzazione	64
2.5.7.	Parere CRIAL	64
2.5.8.	Contenuto di zolfo	65
2.5.9.	Camini	65
2.5.10.	Altezza dei camini	65
2.5.11.	Impianti termici civili di potenzialità inferiore alle 30.000 Kcal/h di imprese artigiane e commerciali	66
2.5.12.	Focolari	66
2.5.13.	Prescrizioni	66
2.5.14.	Caratteristiche dei camini	66
2.5.15.	Innalzamento dei camini	66

	Pag.
2.5.16. Ordinanze contingibili ed urgenti	67
2.5.17. Stabilimenti industriali	67
2.5.18. Abbattimento degli inquinanti	67
2.5.19. Industrie insalubri	67
2.5.20. Nuovi insediamenti produttivi	68
2.5.21. Insediamenti produttivi esistenti	68
2.5.22. Nulla osta all'esercizio	68
2.5.23. Guasti agli impianti di abbattimento	68
2.5.24. Rifiuti solidi	68
2.5.25. Sistemi di lavaggio e pulizia	69
2.5.26. Camini negli insediamenti produttivi	69
2.5.27. Impiego di combustibili	69
2.5.28. Autorizzazione all'impiego di combustibili	69
2.5.29. Pareri CRIAL e USSL	70
2.5.30. Contenuto di zolfo	70
2.5.31. Altre fonti di emissione	70
2.5.32. Divieto di combustione all'aperto	71
2.5.33. Veicoli con motore diesel	71

Cap. 6 - Insediamenti di attività produttive e/o di prestazione di servizi

2.6.1. Nulla osta per l'esercizio di attività lavorative e depositi	73
2.6.2. Comunicazione preventiva di attività	73
2.6.3. Industrie insalubri	74
2.6.3.1. Classificazione	74
2.6.3.2. Nuovi insediamenti lavorativi e depositi	74
2.6.3.3. Nuove lavorazioni insalubri di 1 [^] e 2 [^] classe	75
2.6.3.4. Lavorazioni esistenti di 1 [^] e 2 [^] classe	75
2.6.3.5. Prescrizioni a tutela dell'ambiente	76
2.6.3.6. Pericolo di esplosioni, incendi, sviluppo di gas tossici e pericolosi	76
2.6.3.7. Impianti di abbattimento degli inquinanti	76
2.6.3.8. Ordinanze del Sindaco	76
2.6.4. Tossici ad alto rischio	76

Cap. 7 - Vibrazioni

2.7.1. Campo di applicazione	79
2.7.2. Modalità di misura	79
2.7.3. Limiti massimi consentiti	79

Cap. 8 - Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi

2.8.1.	Normativa e competenza	83
2.8.2.	Fanghi	83
2.8.3.	Rifiuti speciali, tossici e nocivi	83
2.8.4.	Olii lubrificanti, filtri olio e batterie per auto usati	83
2.8.5.	Controllo e vigilanza	84

Cap. 9 - Balneazione

2.9.1.	Normativa	86
2.9.2.	Zone idonee alla balneazione	86
2.9.3.	Stagione balneare	86
2.9.4.	Delimitazione delle zone idonee e non idonee	86
2.9.5.	Apposizione della segnaletica	86
2.9.6.	Inquinamento massiccio delle acque di balneazione	87
2.9.7.	Provvedimenti immediati	87
2.9.8.	Campionamento ed accertamenti analitici	87

Cap. 10 - Detergenti sintetici

2.10.1.	Normativa	89
2.10.2.	Autorizzazioni sanitarie e obblighi relativi alla produzione, preparazione e confezione di detersivi	89
2.10.3.	Attività di vigilanza	89

Cap. 11 - Impiego di Presidi Sanitari per l'Agricoltura

2.11.1.	Impiego di Presidi Sanitari con mezzi meccanici	91
2.11.1.1.	Comunicazione preventiva	91
2.11.1.2.	Contenuto della comunicazione preventiva	91
2.11.1.3.	Condizioni in cui il trattamento deve avvenire	91
2.11.1.4.	Modalità di preparazione delle miscele	92
2.11.2.	Impiego di Presidi Sanitari con mezzi aerei	92
2.11.3.	Controllo e vigilanza	92
2.11.4.	Quaderno di campagna	92

CAPITOLO 1

SCARICHI IDRICI

2.1.1. Autorizzazioni

La disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, è stabilita dalla Legge n. 319/76, e dal D.P.R. 24/5/88 n. 217, nonché dalla L.R. 27/5/85 n. 62 e successive integrazioni e modificazioni.

Tutti gli scarichi devono essere autorizzati dall'Autorità competente al controllo a seconda del tipo e del recapito finale. Fermi restando gli obblighi previsti dalle leggi vigenti per gli scarichi esistenti, per gli scarichi di nuova attivazione in corpi d'acqua superficiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo l'Autorità competente rilascia una autorizzazione provvisoria allo scarico contestualmente al rilascio della licenza d'uso, previo accertamento dell'avvenuta installazione dei presidi depurativi necessari per il rispetto dei limiti di accettabilità e delle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

A domanda dei titolari dei nuovi scarichi, l'Autorità competente, nel rilasciare l'autorizzazione provvisoria, assegna un periodo di tempo per la messa a punto funzionale dei presidi depurativi durante la fase di avviamento.

Il tempo concesso non deve superare i 90 giorni dall'attivazione dello scarico, prorogabili di 60 giorni, in via eccezionale e dietro motivata richiesta.

La disciplina dello scarico durante il periodo assegnato è definita dall'Autorità competente con l'autorizzazione provvisoria, in relazione alla natura dello scarico.

Le autorizzazioni sono rilasciate in forma definitiva quando sia stato accertato che gli scarichi rispettano i limiti di accettabilità e le prescrizioni di cui al presente Regolamento.

2.1.2. Vigilanza e controllo

La vigilanza ed il controllo sugli scarichi sono svolti dal Servizio n. 1 della U.S.S.L. e dal P.M.I.P., ai sensi delle norme statali e regionali vigenti in materia.

2.1.3. Campionamento degli scarichi

Le determinazioni analitiche devono essere effettuate o su campione istantaneo o su campione medio prelevato in intervalli di tempo variabile in rapporto ai tempi e modi di sversamento, alla portata e alla durata degli scarichi.

L'autorità che effettua il prelievo deve indicare i motivi per cui ricorre alle varie modalità di prelievo e deve garantire il contraddittorio.

Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle indicate nelle Tabelle allegate alla Legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificata e integrata dalla Legge 24 dicembre 1979, n. 650, nonché quelle previste dal D.P.R. 24/5/88 n. 217 per gli scarichi dallo stesso D.P.R. disciplinati.

I campionamenti devono essere di norma effettuati immediatamente a monte del punto di immissione dello scarico nel recapito finale.

2.1.4. Scarichi provenienti da insediamenti produttivi

Per scarichi provenienti da insediamenti produttivi si intendono quelli provenienti da insediamenti o complessi produttivi come definiti nell'art. 1 - quater, voce a), della Legge 8 ottobre 1976, n. 690.

Sono considerati inoltre insediamenti produttivi le imprese agricole che non rientrano tra gli insediamenti civili come definiti nella Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento dell' 8 maggio 1980.

2.1.5. Scarichi provenienti da insediamenti civili

Ai fini della loro disciplina, gli scarichi degli insediamenti civili, come definiti dall'art. 1 - quater, voce b), della Legge 8 ottobre 1976, n. 690, sono distinti nelle categorie di cui all'art. 1 della L.R. 27 maggio 1985 n. 62.

2.1.6. Insediamenti civili adibiti a prestazione di servizio

Le categorie di insediamenti civili adibiti a prestazione di servizio, come definiti nell'art. 1 - quater, voce b), della Legge n. 690/1976, sono quelli individuati dalla Giunta Regionale a norma dell'art. 37 della L.R. 27 maggio 1985 n. 62.

2.1.7. Scarichi provenienti da ospedali e case di cura

Gli scarichi degli ospedali e delle case di cura a norma della deliberazione del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4.2.1977 devono essere sempre sottoposti al trattamento di disinfezione sulla base di valutazione tecnica del Servizio n. 1 della U.S.S.L., previo pretrattamento in vasche di sedimentazione.

2.1.8. Scarichi provenienti dal lavaggio di cisterne o serbatoi

Le operazioni di lavaggio di cisterne o serbatoi, utilizzati per la raccolta ed il trasporto di reflui di attività industriali e prodotti chimici, devono avvenire su platea impermeabilizzata atta a garantire il rapido scolo delle acque.

Tutte le acque di risulta devono essere smaltite in idoneo recapito previa depurazione, quando occorra.

Si applicano inoltre le indicazioni del III comma dell'art. 2.2.18 relativo all'uso delle acque per il lavaggio.

2.1.9. Provvedimenti del Sindaco in materia di scarichi

Il Sindaco, su parere del Servizio n. 1, può disporre specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi su tutti gli scarichi di cui ai capitoli SUOLO, ACQUE SUPERFICIALI, FOGNATURA, ai sensi dell'art. 26 della Legge 319/76 per le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica.

CAPITOLO 2

SUOLO

2.2.1. Terreni non edificati

I terreni non occupati da fabbricati, qualunque sia l'uso presente e la destinazione futura, devono essere conservati costantemente liberi da impaludamenti ed inquinamenti dai proprietari ovvero da coloro che ne hanno la disponibilità.

A tal fine essi devono provvederli dei necessari canali di scolo od altre opere idonee che devono essere mantenute in buono stato di efficienza.

Per quanto riguarda le rive dei corpi d'acqua lacustri e fluviali, sono dettate norme nell'art. 7 della L.R. 33/77.

2.2.2. Irrigazioni

Le irrigazioni a scopo agricolo, per le quali si debba mantenere per qualche tempo l'acqua sul terreno, sono permesse solo in località distanti dall'abitato agglomerato purchè l'acqua abbia continuo ricambio e non si producano impaludamenti od inconvenienti igienici di qualsiasi natura.

Sono vietate le irrigazioni dei terreni contigui alle abitazioni sparse quando queste non siano convenientemente protette e possa derivare umidità ai muri delle abitazioni stesse.

2.2.3. Coltivazioni a riso

Qualora il terreno venga utilizzato per la coltivazione del riso, devono essere applicate le speciali norme vigenti in materia.

2.2.4. Spargimento dei liquami a scopo agricolo

Lo spargimento sul suolo a scopo di concimazione di materiale organico di origine animale, derivante da imprese agricole (considerate insediamenti civili ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento dell'8.5.1980), è consentito con le modalità di seguito fissate.

Sono comunque fatti salvi gli obblighi di cui alla Legge n. 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4.2.1977 ed alla normativa regionale in materia.

E' consentito lo spargimento di deiezioni di animali sani, non sottoposte a pretrattamento, liquide e solide, purchè corrispondenti ad un carico non superiore a 40 q/ettaro di peso vivo di bestiame o ad un carico di inquinanti equivalente in caso di liquami sottoposti a processo fermentativo, solo in terreni di proprietà o disponibili per contratto d'uso.

In considerazione delle caratteristiche pedologiche ed agronomiche della zona, il Sindaco, su parere dell'U.S.S.L., potrà indicare un rapporto peso animale/ettaro inferiore a quello riportato, differenziando altresì il carico derivante dai suini da quello derivante dai bovini.

Lo spargimento sul suolo non è consentito in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente e senza processi di trattamento dei prodotti all'alimentazione umana.

Ogni stalla deve essere dotata di idonea vasca in materiale impermeabile per la raccolta delle deiezioni liquide o solide.

Nel caso si adotti la stabulazione libera coperta, la vasca di materiale impermeabile deve essere calcolata per le sole deiezioni solide.

Quando il numero di animali di grossa taglia supera l'entità di 10, la vasca di accumulo deve avere una capacità di contenimento di almeno 120 giorni.

Nel caso di abitazioni vicine ai terreni agricoli, la concimazione dovrà essere eseguita dal 15 settembre al 15 maggio non oltre le ore 10 e non prima delle ore 16; dal 16 maggio al 14 settembre non oltre le ore 8 e non prima delle ore 19.

L'Autorità Sanitaria - in relazione alla situazione ambientale - potrà, per singole determinate zone, stabilire orari diversi.

Nelle vicinanze dei centri abitati sono inoltre vietati lunghi lanci durante la distribuzione delle deiezioni per evitare la diffusione degli odori, ed è consigliato, compatibilmente con le tipologie colturali, l'impiego di attrezzature per l'interramento delle deiezioni stesse, al fine di ridurre al massimo la diffusione degli odori.

E' infine vietato lo spandimento nei periodi in cui le precipitazioni atmosferiche siano notevoli, soprattutto sui terreni con forte permeabilità, presenza di falda idrica poco profonda ed in vicinanza di pozzi.

Per ogni scarico abusivo il Sindaco, previo parere dell'U.S.S.L., ingiunge - specificando i termini e le modalità - la rimozione dei liquami e la bonifica dei luoghi, ai sensi degli artt. 3 e 12 delle LL.RR. n. 64-65/1981.

In caso di inadempienza il Sindaco provvede d'ufficio a spese del proprietario.

2.2.5. Trasporto di liquami

L'esercizio dell'attività di raccolta, trasporto e smaltimento di liquami prevalentemente di origine animale, che non rientri nella disciplina del D.P.R. 915/1982 e di altre normative regionali, comporta l'utilizzo di mezzi e serbatoi conformi al D.M. 27 settembre 1982, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1982 n. 298.

Tali attività sono sottoposte al controllo dei competenti servizi dell'U.S.S.L., per quanto attiene ai mezzi ed ai serbatoi impiegati ed alla tutela della salute pubblica nelle diverse fasi della raccolta, del trasporto e dello smaltimento.

2.2.6. Fanghi

Lo smaltimento sul suolo di fanghi, provenienti dalla depurazione degli effluenti, purchè non tossici e nocivi, è ammesso solamente se utile direttamente alla produzione agricola e non suscettibile

di danneggiare le falde acquifere, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 94/83.

I fanghi utilizzabili, non tossici e nocivi, sono individuati con i criteri dettati dalla Delibera del Comitato Interministeriale, di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/82, del 27/7/84.

2.2.7. Compost

Il compost, prodotto ottenuto mediante un processo biologico aerobico nella componente organica dei rifiuti solidi urbani, da materiali organici naturali fermentescibili o da loro miscele con fanghi derivati da processi di depurazione delle acque di scarico di insediamenti civili, può essere utilizzato sui suoli agricoli secondo le modalità e se corrispondente alle caratteristiche agronomiche previste dalla Delibera del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/82, del 27/7/84.

2.2.8. Fertilizzanti, concimi, ammendanti e correttivi

I fertilizzanti, concimi, ammendanti e correttivi, sono classificati e disciplinati secondo la Legge n. 748/84. Da essi sono escluse tutte le acque reflue degli stabilimenti industriali, degli insediamenti urbani e rurali e degli allevamenti zootecnici.

2.2.9. Serbatoi

Al fine di prevenire possibili cause di inquinamento del suolo e del sottosuolo, i nuovi serbatoi di prodotti non infiammabili devono essere collocati preferibilmente fuori terra.

I serbatoi fuori terra devono essere collocati in vasche a tenuta perfetta, di capacità almeno corrispondente alla capacità utile del serbatoio più voluminoso e comunque non inferiore ad 1/3 della capienza complessiva dei serbatoi contenuti, adottando il sistema che richiede la vasca di maggiore capacità.

Tali vasche devono essere realizzate con materiale inattaccabile dalle sostanze stoccate ed avere superfici interne impermeabili alle stesse e superfici esterne impermeabili all'acqua. Qualora le vasche fossero dotate di condotti di scarico, la bocca di questi ultimi deve essere a perfetta tenuta e dotata di apposito sigillo, rimovibile soltanto in situazioni di emergenza.

I nuovi serbatoi interrati devono essere costruiti con doppia parete con intercapedine a tenuta, in cui sia immesso gas che non formi miscele detonanti. Il gas deve essere sottoposto ad una pressione tale che una eventuale perdita sia sicuramente rilevabile con idoneo manometro.

Eventuali diverse soluzioni dovranno avere requisiti di sicurezza equivalenti rispetto ad eventuali perdite, a giudizio del Servizio n. 1 della U.S.S.L..

Devono essere fatti controlli periodici, a cura dei proprietari, con frequenza e modalità stabilite, caso per caso, dalla U.S.S.L..

Per quanto riguarda l'esistente, possono, dalla medesima U.S.S.L., essere date disposizioni di adeguamento alle prescrizioni suddette, in relazione a particolari situazioni di rischio connesse con lo stato di conservazione del manufatto, le prove di tenuta e la natura delle sostanze contenute.

I serbatoi interrati, installati da più di cinque anni, vanno sottoposti a prove di tenuta secondo le indicazioni della U.S.S.L. con la periodicità prescritta dalla stessa.

E' fatto obbligo ai proprietari dei serbatoi esistenti di fornire, su richiesta del Servizio n. 1, la descrizione delle caratteristiche costruttive e d'uso.

Gli esiti dei controlli devono essere annotati su apposito registro custodito dal proprietario in loco.

Lo stoccaggio dei rifiuti industriali è disciplinato dalla deliberazione del Comitato Interministeriale, di cui all'art. 5 del D.P.R.n. 915/82, del 27/7/84.

E' fatto comunque divieto di utilizzare per il contenimento dei rifiuti industriali serbatoi interrati, se non costruiti con le caratteristiche previste per quelli di nuova costruzione.

Per quanto riguarda i serbatoi di combustibile concernenti gli impianti di riscaldamento per civili abitazioni per le nuove installazioni vanno adottate le prescrizioni di cui sopra, fermo restando quanto previsto per la Sicurezza e Prevenzione Incendi. Per gli esistenti si deve provvedere e documentare a cura del proprietario l'esecuzione dei controlli sulla tenuta a dieci anni dalla installazione e ogni ulteriori cinque anni.

2.2.10. Condotti di collegamento

I condotti fissi o mobili di collegamento tra i recipienti ed i serbatoi ed i punti di utilizzazione delle sostanze o prodotti contenenti sostanze, di cui alla Direttiva n. 80/68/CEE, devono essere realizzati in modo da consentire, in caso di guasti o rotture accidentali, il convogliamento delle sostanze o prodotti medesimi nelle vasche di contenimento o in altre aventi caratteristiche analoghe: le opere inerenti devono possedere i requisiti di inattaccabilità ed impermeabilità prescritti per le vasche e comunque essere conformi alle prescrizioni della L.R. 62/85 e suoi regolamenti di attuazione.

Le opere di cui sia prevista o venga prescritta la realizzazione devono essere effettuate a cura degli interessati; se i soggetti interessati non provvederanno nei tempi stabiliti, il Sindaco provvederà d'ufficio con esecuzione in danno dell'inadempiente.

2.2.11. Zone di carico e scarico.

Le zone di carico e scarico di sostanze o prodotti contenenti sostanze di cui alla Direttiva n. 80/68/CEE, comunque accumulati o stoccati, devono essere impermeabilizzate e dotate di sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di dilavamento ad idonei impianti di recupero e/o di depurazione.

E' vietato accumulare negli insediamenti produttivi in spazi

aperti materiali disgregati polverosi, idrosolubili e evaporabili, salvo vengano realizzate opere idonee ad evitare la dispersione e a consentirne la raccolta, il convogliamento e la depurazione delle acque di lavaggio.

Tutte le opere effettuate in attuazione dei due precedenti paragrafi, devono comunque essere conformi alle prescrizioni della L.R. 62/1985 e suoi regolamenti di attuazione.

Se i soggetti interessati non provvederanno nei tempi stabiliti, il Sindaco provvederà d'ufficio con esecuzione in danno dall'inadempiente.

2.2.12. Scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo

Gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo di qualsiasi tipo di insediamento e delle pubbliche fognature sono regolati dalla Legge n. 319/76 e dalla L.R. 62/1985 e successive modifiche ed integrazioni.

2.2.13. Autorizzazioni agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo

Le autorizzazioni allo scarico di qualsiasi tipo, sia pubblico che privato, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, sono disciplinate dalla L.R. n. 62/1985 e successive modifiche ed integrazioni.

2.2.14. Scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque meteoriche

Le acque meteoriche possono essere recapitate sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

Lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque meteoriche da insediamenti produttivi e da quelli adibiti a prestazione di servizio è ammesso previa separazione delle acque di prima pioggia, come definite dalla L.R. n. 62/1985. Entro il termine notificato dal Sindaco, le acque di prima pioggia devono essere sottoposte ai trattamenti che il Sindaco prescrive in relazione alla natura dell'attività svolta e ad ogni altro elemento utile che possa influire sulla valutazione del grado di inquinamento delle superfici scolanti e delle relative acque di dilavamento e vengono smaltite congiuntamente alle acque di processo.

2.2.15. Opere di smaltimento

Le opere di smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di scarichi ammessi devono essere realizzate in modo da consentire il prelievo dei campioni per i controlli previsti per legge in modo agevole e in condizioni di sicurezza per gli

operatori e secondo le indicazioni della deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4.2.1977.

2.2.16. Svuotamento delle opere di smaltimento

Lo svuotamento dei pozzi neri e delle fosse settiche deve essere fatto con sistema pneumatico o meccanico in modo che il travaso delle materie luride avvenga per aspirazione diretta senza manipolazione alcuna, nè dispersione o esalazione.

Qualora non sia possibile effettuare lo svuotamento con questi sistemi, va fatto solo dalle ore 4 alle ore 6 nei mesi dall'aprile al settembre e dalle ore 5 alle ore 6 nei mesi dall'ottobre al marzo.

In ogni caso si deve evitare molestia ai vicini con rumore eccessivi o in altro modo.

Le fosse settiche e i pozzi neri devono essere affidati, al momento della concessione della licenza di uso, ad un conduttore responsabile il quale deve dimostrare annualmente, mediante presentazione dell'attestato di prelievo, di aver provveduto all'asportazione dei fanghi tramite una ditta che deve provvedere al loro smaltimento nel rispetto delle normative regionali.

In caso di tracimazione delle fosse settiche e dei pozzi neri, il Sindaco ne ingiunge lo svuotamento immediato, provvedendo all'esecuzione d'ufficio a carico degli inadempienti.

2.2.17. Smaltimento di materiali organici

Lo smaltimento dei materiali organici di provenienza civile che devono essere trasportati ad un recapito definitivo, sono assoggettati alle norme stabilite dal punto 2.2.5..

Presso il Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. deve essere tenuto un registro delle ditte abilitate alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei liquidi e fanghi in luoghi diversi da dove vengono prodotti.

2.2.18. Serbatoi di trasporto

Le operazioni di lavaggio dei mezzi e serbatoi utilizzati per la raccolta ed il trasporto di liquami devono avvenire su platea impermeabilizzata atta a garantire il rapido scolo delle acque. Tutte le acque di risulta devono essere smaltite in idoneo recapito.

Le operazioni di lavaggio e di carico di detti mezzi o serbatoi dovranno essere eseguite in modo da eliminare l'eventuale rischio di ritorno d'acqua, già utilizzata, nelle condutture di erogazione pubblica o privata per effetto di caduta di pressione, di aspirazione e sifonaggio che possono verificarsi per fattori di natura tecnica o accidentale.

CAPITOLO 3

ACQUE SUPERFICIALI

2.3.1. Opere che ostacolano il deflusso delle acque

Il Sindaco, qualora il Servizio n. 1 della U.S.S.L. o l'Ufficio Tecnico del Comune accertino l'esecuzione di lavori e di opere che ostacolano il naturale deflusso delle acque o che comunque possano modificare il livello nonché le caratteristiche qualitative delle acque sotterranee, prende i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 12 delle LL.RR. 64-65/81.

Inoltre il Sindaco provvede alla denuncia alle Autorità competenti se ne ravvisa gli estremi.

2.3.2. Divieto di uso di acque infette, sporche, alterate

E' vietato l'uso, a qualsiasi titolo, per le persone e gli animali di acque sporche, infette, alterate ed in qualsiasi modo pericolose.

Il Sindaco provvede a segnalare con appositi cartelli tali acque nel territorio comunale, su proposta del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L.

2.3.3. Bacini artificiali, recipienti

La raccolta di acqua a scopo agricolo o industriale o di semplice abbeveratoio in appositi bacini artificiali o comunque in recipienti di capacità superiore a mc 5, con superficie libera non inferiore a mq 2, deve ottemperare alle seguenti norme:

- a) che sia agevole lo svuotamento del serbatoio stesso ed avvenga nel rispetto della normativa vigente relativa agli scarichi;
- b) che sia attuabile, quando risulti necessario, l'impiego dei mezzi larvicidi ed insetticidi;
- c) che resti eliminato qualsiasi pericolo di impaludamento ed ogni possibile causa di insalubrità.

2.3.4. Acque meteoriche

Le acque meteoriche precipitate sui terreni scoperti, che non siano in grado di assorbire rapidamente, devono essere allontanate mediante opere di convogliamento idonee fino ad un recapito naturale, atto a riceverle.

Il sistema adottato deve essere autorizzato dal Sindaco, su parere dei Servizi dell'U.S.S.L.

In caso di costruzione di nuovi edifici, l'approvazione di cui al comma precedente deve essere contenuta nella concessione edilizia. Gli scarichi delle acque di prima pioggia provenienti da aree relative ad insediamenti produttivi ed insediamenti civili con scarichi di categoria C che recapitano sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo sono soggetti alle prescrizioni della L.R. n. 62/1985 e suoi regolamenti di attuazione.

2.3.5. Canali

Le utenze delle acque correnti nei canali devono subordinare ogni nuova immissione alla possibilità di convogliamento delle acque anche nei periodi di piena.

Le rive del canale, al bordo delle pareti, devono essere mantenute sgombre da depositi di qualsiasi genere e da vegetazione erbacea utilizzando mezzi meccanici o eventuali altri mezzi, secondo le indicazioni date dall'organo competente in materia.

Dal lume dei canali deve essere, almeno una volta all'anno e quando sia necessario, asportato il materiale fangoso e putrescibile e quanto altro possa disturbare il deflusso delle acque e dar luogo a ristagni o a fenomeni putrefattivi, a cura di coloro che sono tenuti per legge alla manutenzione dei canali stessi.

Quando i canali sono coperti, devono essere dotati di pozzetti di ispezione agibili e deve comunque essere prevista la possibilità di espurgo con recapito ad impianto autorizzato allo smaltimento secondo la L.R. n. 94/1980 e relative normative tecniche.

2.3.6. Ordinanze

Qualora, per natura e quantità delle acque convogliate nei corsi d'acqua superficiali, derivino danni o molestie di carattere igienico-sanitario o ambientale, il Sindaco o la U.S.S.L., ciascuno per le rispettive competenze, su istruttoria tecnica del Servizio n. 1, prescrivono la eliminazione delle cause secondo le disposizioni vigenti.

2.3.7. Autorizzazione allo scarico in acque superficiali

Tutti gli scarichi in acque superficiali devono essere autorizzati dal competente organo dell'U.S.S.L., su istruttoria tecnica del Servizio n. 1 della stessa.

2.3.8. Scarichi di insediamenti produttivi recapitanti in acque superficiali

In mancanza della rete di pubblica fognatura, gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono essere recapitati nei corsi o corpi d'acqua superficiali, se gli insediamenti sono situati in prossimità dei medesimi, nel rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalle Tabelle allegate alla Legge n. 319/1976 e dal D.P.R. 24/5/88 n. 217 e successive modificazioni e integrazioni.

In relazione a particolari tipologie produttive oltre ai parametri previsti nelle tabelle suddette sono da sottoporre al controllo altre sostanze come indicato dalle normative vigenti.

Gli insediamenti produttivi allocati in zone che non sono servite dalla pubblica fognatura e che non si trovano in prossimità di corsi o corpi d'acqua superficiali, possono provvedere allo

stoccaggio, allontanamento e smaltimento delle loro acque di rifiuto, secondo le disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

2.3.9. Scarichi civili

Tutti gli scarichi civili sono soggetti alle prescrizioni di cui alla L.R. 62/85.

2.3.10. Scarichi delle pubbliche fognature

Gli scarichi delle pubbliche fognature che recapitano in corpi di acque superficiali devono rispettare i limiti stabiliti dal piano di risanamento delle acque.

A tutela della salute pubblica, a salvaguardia dell'ambiente e delle acque di falda, il competente organo dell'U.S.S.L. può disporre, in fase transitoria, che tali scarichi si adeguino ai limiti predisposti dal Servizio n. 1 della U.S.S.L., secondo i tempi e le modalità da questo previsti.

CAPITOLO 4

FOGNATURA

2.4.1. Condotture pluviali

E' vietato immettere qualunque scarico di natura diversa dalle sole acque di pioggia nelle condotte pluviali e comunque si fa rimando allo specifico contenuto dell'art. 2.3.10..

2.4.2. Obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura

Tutti gli stabili a qualunque uso adibiti, ubicati nelle vicinanze di uno spazio pubblico servito da canalizzazione di fognatura, devono essere regolarmente allacciati al servizio pubblico.

L'autorizzazione allo scarico deve essere richiesta all'Ente gestore della fognatura pubblica.

Tutte le reti di scarico devono essere conformi a quanto stabilito ai successivi articoli 3.4.31, 3.4.32, 3.4.33 nonché a quanto indicato nel Regolamento di fognatura.

Eventuali situazioni esistenti in difformità devono, a cura dell'interessato e previa acquisizione dell'autorizzazione prevista, essere eliminate mediante allacciamento, entro il termine stabilito dal Sindaco.

L'estensione della rete fognaria comunale o consortile in nuove vie obbliga i proprietari degli stabili prospicienti, o collocati nelle immediate vicinanze, ad allacciarsi alla rete pubblica nel termine che verrà stabilito dal Sindaco.

Per i nuovi stabili non sarà concessa autorizzazione allo scarico se non previa verifica della regolarità degli scarichi idrici da parte del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L., del Presidio multizonale di Igiene e Prevenzione e dell'Ente gestore della fognatura pubblica, per quanto di rispettiva competenza.

2.4.3. Scarichi di insediamenti produttivi recapitanti in pubblica fognatura

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi sono ammessi in fognatura previa autorizzazione dell'Ente gestore della fognatura, nel rispetto delle norme stabilite dalla Legge del 10.5.1976 n. 319 e dal D.P.R. 24/5/88 n. 217 e successive modificazioni e integrazioni.

I limiti di accettabilità degli scarichi di cui sopra in fognatura, adottati ai sensi della Legge n. 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 24/5/88 n. 217, devono essere inseriti nel Regolamento di fognatura.

2.4.4. Scarichi di insediamenti adibiti a prestazione di servizio e civili in pubblica fognatura

Gli scarichi degli insediamenti adibiti a prestazione di servizio di cui al punto 2.1.6. sono ammessi nella pubblica fognatura nel rispetto delle norme stabilite dal Comune e comunque ove non diversamente specificato, nei limiti stabiliti per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, a far tempo per i nuovi

insediamenti dalla loro attivazione e, per gli insediamenti già esistenti, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Per gli scarichi civili di cui al punto 2.1.5. l'autorizzazione allo scarico è sostituita dalla concessione, da parte del Sindaco, del permesso di allacciamento alla fognatura stessa.

2.4.5. Scarichi della pubblica fognatura

Tutti gli scarichi delle pubbliche fognature devono essere recapitati in corpi di acqua superficiali nel rispetto dei limiti stabiliti dal piano di risanamento delle acque.

In fase transitoria tali scarichi possono essere disciplinati come stabilito dal punto 2.3.10..

Gli scarichi delle pubbliche fognature esistenti, che recapitano sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, sono disciplinati dalla normativa Regionale in materia.

CAPITOLO 5

INQUINAMENTO DELL'ARIA

2.5.1. Ambito della disciplina

Sono sottoposti alle norme del presente regolamento: gli impianti termici a funzionamento continuo e discontinuo, alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi; i mezzi motorizzati; gli stabilimenti artigianali e commerciali e qualsiasi attività che possa dar luogo ad emissioni di qualunque tipo che, oltre ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria, possono costituire o contribuire al pregiudizio della salute, al danno di beni pubblici e privati, alle colture agricole, alla flora ed alla fauna ed all'ambiente in genere.

2.5.2. Impianti termici civili

Gli impianti termici civili, di potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/h, nonché i locali e le relative installazioni, devono possedere i requisiti tecnici e costruttivi atti ad assicurare un idoneo funzionamento. Tali requisiti sono individuati:

- per gli impianti alimentati con combustibili solidi o liquidi, dalla Legge 13.7.1966 n. 615 e relativo regolamento di esecuzione 22.12.1970 n. 1391;
- per gli impianti alimentati con combustibili gassosi, dalla Legge 6.12.1971 n. 1083 e dalla circolare 25.11.1969 n. 68 del Ministero dell'Interno e successive loro modificazioni ed integrazioni.

Sono in ogni caso compresi tra gli impianti termici, di cui al comma precedente, quelli aventi le seguenti destinazioni:

- a) riscaldamento di ambienti;
- b) riscaldamento di acqua per utenze civili;
- c) cucine - lavaggio stoviglie - sterilizzazioni e disinfezioni mediche;
- d) lavaggio biancheria e simili;
- e) distruzione di rifiuti (fino ad 1 tonnellata/g);
- f) forni di pane e forni di altre imprese artigiane (Legge 25 luglio 1956 n. 860).

2.5.3. Combustibili

I combustibili usati per il funzionamento degli impianti termici devono possedere le caratteristiche di cui alle vigenti disposizioni.

I commercianti di combustibili devono precisare, in apposito documento, o sulla fattura rilasciata all'utente, le caratteristiche merceologiche del combustibile venduto.

2.5.4. Limiti di impiego dei combustibili

Sono esenti da qualsiasi limitazione d'impiego i combustibili elencati all'art. 12 della Legge 13 luglio 1966, n. 615 e successive modificazioni (D.P.R. 8 giugno 1982, n. 400), purchè la

loro combustione non sia fonte di danno o molestie accertate. Sono consentiti con limitazione i combustibili di cui all'art. 13 della stessa legge e successive modificazioni (D.P.R. 8 giugno 1982, n. 400). Per gli impieghi di questi ultimi è richiesta la preventiva autorizzazione del Sindaco che provvede, sentito il parere dell' U.S.S.L. e del Comando Provinciale dei VV.FF.. L'autorizzazione ha validità annuale.

2.5.5. Documenti da allegare alla richiesta di autorizzazione per l'impiego dei combustibili

Ai fini dell'autorizzazione di cui al punto 2.5.4. la domanda rivolta al Sindaco deve essere completata dalla seguente documentazione:

- caratteristiche del combustibile che si intende impiegare;
- ubicazione dell'impianto e caratteristiche del locale;
- potenzialità delle singole unità termiche facenti parte dell'impianto;
- destinazione d'uso del calore prodotto (acque calde, riscaldamento ambienti, vapore per lavanderie, ecc.);
- caratteristiche e tipo dei bruciatori o sistemi di caricamento, delle camere di combustione, con l'indicazione se sono idonei a trattare il combustibile di cui si richiede l'autorizzazione;
- se esiste o è previsto il sistema di preriscaldamento per l'uso di olii combustibili con viscosità superiore a 4° E (50° C);
- altezza del camino (dal focolare, dal piano terra e dal colmo del tetto) ed altezza degli edifici circostanti in un raggio minimo di 50 metri e loro destinazione.

2.5.6. Parere della U.S.S.L. per il rilascio della autorizzazione

Il Servizio n. 1 dell'U.S.S.L., nell'esprimere il proprio parere al Sindaco, sull'opportunità di rilasciare o di rinnovare l'autorizzazione, tiene conto degli elementi ambientali, delle emissioni conseguenti alla combustione, nonché dei risultati dei rilevamenti eventualmente effettuati sulle concentrazioni al suolo dal Servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, dei dati del precedente punto 2.5.5. e di ogni altro elemento necessario.

2.5.7. Parere CRIAL

Per gli impianti di potenzialità termica totale superiore a 2.000.000 Kcal/h sarà sentito, anche il parere del CRIAL ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente punto 2.5.4..

2.5.8. Contenuto di zolfo

In ogni caso gli olii combustibili con viscosità superiore a 5° e a 50° C, oggetto dell'autorizzazione di cui all'art. 2.5.4., devono avere contenuto di zolfo non superiore al 1% in peso, tenuto conto della particolare situazione meteo-orografica locale. Il contenuto massimo in zolfo è comunque autorizzato valutando le diverse condizioni ambientali, riportate al punto 2.5.6. e sulla scorta delle indicazioni di cui al punto 2.5.5..

2.5.9. Camini

I camini degli impianti termici di potenzialità superiore a 30.000 Kcal/h comunque alimentati devono rispondere a quanto previsto all'art. 6 del D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391.

Può essere consentita deroga ai sensi dell'art. 6, comma 17 del citato D.P.R. a presentazione di domanda che deve essere corredata da:

- disegno planimetrico ed altimetrico della zona interessata in triplice copia;
- caratteristiche funzionali dell'impianto (potenzialità termica unitaria delle caldaie, ecc.);
- tipo di combustibile usato;
- eventuali apparecchiature per il controllo della combustione;
- eventuale esistenza di molestia diretta in rapporto all'andamento delle correnti d'aria in quella zona;
- motivazioni tecniche a supporto delle richieste di deroga.

Il Sindaco sottopone la richiesta di deroga al CRIAL, congiuntamente al motivato parere del Servizio n. 1 della U.S.S.L..

2.5.10. Altezza dei Camini

Le altezze di sbocco dei camini degli impianti termici, di cui all'art. 2.5.9., esistenti alla data dell'8 luglio 1968, qualora non risulti approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il progetto particolareggiato dell'impianto ai sensi dell'art. 9 della Legge 615, devono rispondere a quanto stabilito dal Sindaco su parere del CRIAL, sentita la U.S.S.L., in deroga alle norme del citato D.P.R. n. 1391/1970.

Rimane in facoltà degli organi della U.S.S.L. su istruttoria tecnica del Servizio n. 1, disporre l'adeguamento dell'altezza di sbocco dei camini predetti a quanto disposto dall'art. 6 del D.P.R. n. 1391/1970, qualora siano state evidenziate o possano sussistere molestie dirette o pericoli od altre cause.

2.5.11. Impianti termici civili di potenzialità inferiore alle 30.000 Kcal/h e di imprese artigiane e commerciali

Gli impianti termici civili di potenzialità superiore a 1000 Kcal/h e inferiore a 30.000 Kcal/h e di imprese artigiane e commerciali con esercizio continuo od occasionale, nonché le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, sono sottoposti a vigilanza sanitaria e devono essere conformi alle norme sulla sicurezza degli impianti.

2.5.12. Focolari

Quando un focolare sia condotto in modo da dare luogo a produzione di gas o vapori che possono generare molestia o costituire pericolo, l'organo competente dell'U.S.S.L. prescrive l'adozione di apparecchi idonei ad assicurare una perfetta combustione, su istruttoria tecnica del Servizio n. 1 della U.S.S.L. e il parere dei VV.FF..

Il Sindaco, sentito il parere della U.S.S.L., può proibire l'impiego di combustibili non adatti al tipo di focolare o che comunque possano essere causa di insalubrità o molestia.

2.5.13. Prescrizioni

Qualora risulti che il cattivo funzionamento di un impianto dipende da sue deficienze strutturali, l'organo competente dell'U.S.S.L. ingiunge di porvi riparo assegnando un termine di tempo per l'esecuzione delle opere necessarie.

2.5.14. Caratteristiche dei camini

Le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno 1 metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti e a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Per distanze superiori valgono le prescrizioni dell'art. 6, comma 17, del D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391.

Per i camini inseriti od inglobati nell'edificio non può essere imposta un'altezza sporgente dal tetto o dalla copertura superiore ai 5 metri.

I camini con struttura indipendente o collegati a centrali termiche costituenti edificio indipendente o ad esso tecnicamente riconducibile non sono soggetti alla limitazione d'altezza di cui al precedente comma.

2.5.15. Innalzamento dei camini

Qualora l'altezza del camino degli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, in riferimento agli ostacoli ed abitazioni circostanti, sia tale da creare molestia o pericolo per la salute a causa degli impianti stessi, l'organo

competente dell'U.S.S.L., salvo ed impregiudicato l'esame della modifica sotto il profilo urbanistico di competenza del Sindaco, prescrive l'opportuno innalzamento.

Qualora ciò non sia possibile o sia possibile solo parzialmente, il Sindaco prescrive l'uso di combustibili compatibili con l'altezza raggiungibile.

2.5.16. Ordinanze contingibili ed urgenti

In relazione alla gravità degli inconvenienti riscontrati, il Sindaco con ordinanza contingibile ed urgente, può vietare l'accensione del focolre nel periodo di tempo intercorrente tra l'ingiunzione e l'ultimazione dei lavori atti ad eliminare l'inconveniente stesso.

2.5.17. Stabilimenti industriali

Si intende per stabilimento industriale ogni installazione o complesso di installazioni volto in modo continuo o discontinuo ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.

La loro attività è regolata dalle norme della Legge 13 luglio 1966, n. 615, dal relativo Regolamento di applicazione D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, dal D.P.C.M. 28 marzo 1983 e successive rettifiche e dal D.P.R. 24/5/88 n. 203.

2.5.18. Abbattimento degli inquinanti

Ai sensi dell'art. 20 della citata Legge 615/66, tutti gli stabilimenti industriali, che possono contribuire all'inquinamento atmosferico, che siano o saranno posti in attività nel territorio comunale devono possedere impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere, entro i più ristretti limiti, che il progresso della tecnica consenta, le emissioni di fumi, o gas, o polveri, o esalazioni che possano contribuire all'inquinamento atmosferico o costituire pericolo o molestia per gli abitanti.

2.5.19. Industrie insalubri

L'avvenuta assegnazione ad una delle due classi dell'elenco delle lavorazioni insalubri di uno stabilimento industriale non esime l'esercente dello stabilimento stesso dal rispetto delle disposizioni della Legge 615/66, del relativo Regolamento (D.P.R. 322/71), del D.P.C.M. 28 marzo 1983 e successive rettifiche del 28 luglio 1983 e del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.

2.5.20. Nuovi insediamenti produttivi

Per i nuovi insediamenti, per gli ampliamenti o modifiche di cicli tecnologici di stabilimenti esistenti nonché per le modifiche e gli ampliamenti di impianti di abbattimento già in esercizio, fatto salvo nulla osta del Sindaco per l'esercizio e la costruzione ove è necessario, dovrà essere seguita la procedura di cui al punto 2.6.2. del presente Regolamento.

Qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 5, comma 6 del D.P.R. n. 322 del 15.4.1971, il fatto deve essere comunicato al CRIAL.

2.5.21. Insediamenti produttivi esistenti

Gli impianti industriali, in esercizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. 203/88, devono seguire le procedure previste nello stesso.

2.5.22. Nulla osta all'esercizio

La costruzione di tutti gli impianti così come definiti dal D.P.R. 24/5/88 n. 203, i relativi impianti di abbattimento nonché l'esercizio degli stessi sono autorizzati dalla Regione secondo le procedure previste dal D.P.R. stesso.

L'autorizzazione all'esercizio di impianti di abbattimento funzionanti secondo cicli ad umido, non esime gli interessati dal rispetto della normativa vigente in materia di scarichi liquidi.

Gli impianti di abbattimento di una nuova installazione non possono essere messi in esercizio fino a che gli scarichi liquidi non siano conformi alle norme vigenti.

2.5.23. Guasti accidentali agli impianti di abbattimento

L'interruzione accidentale del funzionamento degli impianti di abbattimento di cui all'art. 4 del D.P.R. 322/71 deve essere comunicata immediatamente al Sindaco, alla Regione, al Servizio n. 1 della U.S.S.L. e al Servizio di rilevamento presso il P.M.I.P., anche telefonicamente.

Le comunicazioni verbali o telefoniche devono comunque essere seguite entro 24 ore dalla comunicazione scritta.

2.5.24. Rifiuti solidi

Per i rifiuti solidi speciali, tossici, nocivi ed assimilabili a rifiuti solidi urbani, prodotti dai cicli produttivi o scaricati dagli impianti di abbattimento, devono essere applicate le norme vigenti.

2.5.25. Sistemi di lavaggio e pulizia

Gli stabilimenti, il cui ciclo tecnologico prevede manipolazione, trasformazione, deposito ecc. di materiale polverulento o tale da originare polveri, devono avere i piazzali e le strade asfaltati e corredati di sistemi di lavaggio o mezzi di pulizia almeno giornalieri al fine di evitare l'accumulo ed il sollevamento di polvere.

2.5.26. Camini negli insediamenti produttivi

I camini di impianti termici, opportunamente coibentati, o di altri cicli industriali devono avere un'altezza sufficiente per evitare l'insorgere di molestia diretta ed assicurare un'adeguata dispersione e diluizione degli inquinanti emessi, anche a valle degli impianti di abbattimento.

L'altezza comunque non deve essere inferiore a metri 10 e quella effettiva sarà determinata in relazione alla qualità e quantità degli inquinanti emessi, alla situazione orografica e meteorologica della zona, al contesto urbanistico e ad altri fattori influenti.

Per le caratteristiche tecniche dei camini e degli impianti di cui al presente articolo dovrà essere seguita la procedura prevista dall'art. 5 del D.P.R. 322/71.

2.5.27. Impiego dei combustibili

Sono esenti da qualsiasi limitazione di impiego i combustibili elencati all'art. 12 della Legge 14 luglio 1966, n. 615, purchè la loro combustione non sia fonte di danno o molestia accertati. Sono consentiti con limitazione i combustibili di cui all'art. 13 della stessa legge e modificazioni di cui al D.P.R. 8 giugno 1982, n. 400. Per l'impiego di questi ultimi è richiesta la preventiva autorizzazione del Sindaco che provvede, sentiti i pareri dell'U.S.S.L. e del CRIAL.

Per le caratteristiche dei combustibili destinati ad essere utilizzati negli impianti industriali previsti dal D.P.R. 24/5/88 n. 203 si fa rinvio alle norme nello stesso contenute.

2.5.28. Autorizzazione all'impiego di combustibili

Ai fini dell'autorizzazione per l'impiego dei combustibili con limitazione, la domanda rivolta al Sindaco deve essere completata dalla seguente documentazione:

- a) ubicazione dell'impianto e caratteristiche del locale;
- b) potenzialità delle singole unità termiche facenti parte dell'impianto;
- c) caratteristiche del combustibile che si intende impiegare;
- d) consumo massimo orario e medio giornaliero di combustibile;
- e) destinazione d'uso del calore prodotto;

- f) caratteristiche e tipo dei bruciatori o sistemi di caricamento delle camere di combustione, con indicazione se sono idonei a trattare il combustibile di cui si chiede l'autorizzazione;
 - g) se esiste o è previsto il sistema di preriscaldamento per l'uso di olii combustibili con viscosità superiore a 4° E a 50° C;
 - h) altezza dei camini esistenti rispetto al piano stabilimento;
 - i) tipo di costruzione dei camini e se termicamente isolati;
 - l) diametro interno o sezione interna dei camini;
 - m) tipo di tiraggio: se naturale o forzato;
 - n) se sono installate o sono previste apparecchiature per il controllo della combustione;
 - o) tre planimetrie orientate scala 1:1.000 della zona dello stabilimento recante, in un raggio di almeno 200 metri di perimetro, l'altezza degli edifici circostanti e la loro destinazione (abitazione civile, ospedale, scuole, industrie, ecc.). Indicare, se possibile, la ragione sociale degli stabilimenti industriali compresi nella zona.
- L'autorizzazione rilasciata dal Sindaco ha validità di anni 1 e può essere rinnovata su domanda degli interessati.

2.5.29. Pareri CRIAL e U.S.S.L.

Il Servizio n. 1 dell'U.S.S.L., nell'esprimere il proprio parere al Sindaco sull'opportunità di rilasciare o rinnovare l'autorizzazione di cui al punto 2.5.27., tiene conto degli elementi ambientali, delle installazioni per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché dei risultati degli eventuali accertamenti effettuati dal Servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico del P.M.I.P..

Nel richiedere il parere del CRIAL, il Sindaco trasmette la documentazione della ditta e il parere del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L..

2.5.30. Contenuto di zolfo

In ogni caso gli olii combustibili con viscosità superiore a 5° E e a 50° C oggetto della autorizzazione di cui al punto 2.5.27. devono avere un contenuto massimo di zolfo non superiore al 1%.

Per il contenuto massimo di zolfo dei combustibili destinati per essere utilizzati negli impianti industriali previsti dal D.P.R. 24/5/88 n. 203 si fa rinvio alle norme nello stesso contenute.

2.5.31. Altre fonti di emissioni

L'esercizio di qualsiasi attività che dia luogo, anche occasionalmente, a produzione di gas, vapori, polveri od emissioni di qualunque tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e a costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini nonché danno ai beni pubblici o privati, deve essere condotto in modo e con dispositivi di prevenzione idonei ad evitare il pericolo per la salute e la molestia per il vicinato.

2.5.32. Divieto di combustione all'aperto

E' vietata la combustione all'aperto di materiale vario, compresi gli scarti di lavorazione ed i rifiuti di ogni genere.

2.5.33. Veicoli con motore diesel

I veicoli circolanti con motore diesel non devono produrre emanazioni inquinanti oltre i limiti fissati dal D.P.R. 323/71 e successive modificazioni.

CAPITOLO 6

INSEDIAMENTI DI ATTIVITA' PRODUTTIVE
E/O DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO

2.6.1. Nulla osta per l'esercizio di attività lavorative e depositi

Chiunque intenda adibire od usare costruzioni o parti di esse nel territorio del Comune per iniziare, modificare o ampliare una qualsiasi attività lavorativa di produzione di beni o istituire un deposito di materiali, anche all'aperto, deve ottenere, oltre la licenza d'uso dell'immobile, anche nulla osta del Sindaco inoltrando apposita domanda e comunicazione preventiva di cui al successivo art. 2.6.2..

Il cambio di ragione sociale è soggetto a sola comunicazione preventiva.

La comunicazione preventiva, di cui al precedente comma, si intende acquisita, per le attività che hanno destinazione specifica e definita già in fase di concessione o autorizzazione e che abbiano in tale sede provveduto ad inoltrare anche la documentazione relativa alle richieste di autorizzazioni previste dalla normativa vigente per ciascun tipo di lavorazione come previsto al successivo Titolo III, cap. 1.

La comunicazione preventiva, con relazione e documentazione di cui al successivo art. 2.6.2., deve essere presentata in duplice copia.

La comunicazione vale ad ottemperare gli obblighi previsti dall'art. 216 del T.U. delle LL.SS. 1265/34 e dall'art. 48 del D.P.R. n. 303/1956.

Al fine di rispettare i termini di legge per le competenze previste dai suddetti articoli (art. 48 ed art. 216) una copia della comunicazione deve essere tempestivamente trasmessa alla U.S.S.L. a cura dell'Amministrazione comunale.

Il nulla osta del Sindaco deve essere condizionato alla esecuzione degli adempimenti prescritti, contenuti nel parere emesso dall'U.S.S.L.

Qualora il Sindaco non faccia prescrizioni entro 90 giorni, il richiedente può iniziare l'attività ferma restando la sua responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle normative in materia.

Per gli impianti industriali così come definiti dal D.P.R. 203/88 valgono le norme in esso previste.

2.6.2. Comunicazione preventiva di attività

La comunicazione di cui al precedente articolo 2.6.1., redatta secondo le indicazioni fornite dal Servizio n. 1, deve essere corredata da una relazione tecnica che descriva le caratteristiche del processo produttivo e/o delle modificazioni che si intendono introdurre, le sostanze utilizzate ed i loro possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente, la rispondenza di macchine ed impianti alla normativa prevenzionale vigente.

La stessa relazione, per la richiesta di concessioni o autorizzazioni a destinazione specifica e definita, deve essere presentata contestualmente alla domanda di concessione edilizia.

Alla relazione va allegata la documentazione relativa alle richieste di autorizzazioni previste dalla normativa vigente per

ciascun tipo di lavorazione ed in particolare:

- 1) documentazione prevista dall'art. 6 del D.P.R. n. 203/88;
- 2) domanda di autorizzazione rivolta al Sindaco nel caso si intendano impiegare i combustibili soggetti a restrizioni d'uso ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 615/1966;
- 3) domanda di autorizzazione o copia dell'autorizzazione allo scarico di acque provenienti da insediamenti produttivi ai sensi delle vigenti norme statali e regionali;
- 4) copia del nulla osta al progetto rilasciato dai VV.FF. e della richiesta del certificato di prevenzione incendi per le attività soggette, ai sensi della Legge n. 966/1965 e del D.P.R. n. 577/1982 e successive modificazioni;
- 5) copia delle richieste di autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi ai sensi della normativa vigente;
- 6) copia elenco dei rifiuti speciali di cui alle schede trasmesse all'Ente gestore del Catasto ai sensi della normativa regionale.

Per i documenti già presentati agli uffici del Comune o dell'U.S.S.L. è sufficiente indicare gli estremi della presentazione.

2.6.3. Industrie insalubri

2.6.3.1. Classificazione

Ai sensi dell'art. 216 del T.U.LL.SS. n. 1265/34, del Regolamento generale sanitario R.D. 3/2/1901, n. 45, delle LL.RR. n. 64 e n. 65/1981 e del Regolamento regionale n. 2 del 14/8/1981 ed in base all'elenco delle lavorazioni insalubri di cui al D.M. vigente, la Giunta Municipale, su istruttoria tecnica del Servizio n. 1, procede alla classificazione degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o zoagricoli già esistenti che effettuano, in tutto o in parte, lavorazioni comprese nel su indicato elenco.

Il provvedimento di classificazione è notificato al proprietario a mezzo di agenti del Comune.

Contro tale accertamento è ammesso il ricorso da parte di qualsiasi interessato nei modi di legge.

2.6.3.2. Nuovi insediamenti lavorativi e depositi

Per la classificazione dei nuovi insediamenti lavorativi e depositi, il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui ai punti 2.6.1. e 2.6.2. e previa istruttoria tecnica del Servizio n. 1, stabilisce a quale classe l'insediamento appartenga, secondo le modalità di cui alle disposizioni della Regione Lombardia. Successivamente è riservata al Servizio n. 1 dell'USSL la facoltà di svolgere ispezioni all'interno degli insediamenti di cui al primo comma.

2.6.3.3. Nuove lavorazioni insalubri di I e II classe

I nuovi insediamenti che effettuano, in tutto od in parte, lavorazioni insalubri iscritte nella I classe, sono consentiti all'interno del perimetro dei centri edificati, così come definito dalla Legge 22/10/1971, n. 865, se il titolare dimostra che per l'introduzione di speciali cautele l'esercizio della lavorazione insalubre non reca danno alla salute o grave molestia al vicinato. L'autorizzazione all'attivazione dell'insediamento è rilasciata dal Sindaco, che può revocarla, qualora non siano rispettate le prescrizioni del presente Regolamento.

Analogamente, nel perimetro dei centri edificati, sono consentiti ampliamenti di insediamenti esistenti relativi a cicli di lavorazioni insalubri iscritte nella I classe.

Nel perimetro dei centri edificati non sono - in ogni caso - consentiti insediamenti di nuove aziende a rischio di incidenti rilevanti per le quali in particolare si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 17.5.88 n. 175.

I nuovi insediamenti che effettuano, in tutto o in parte, lavorazioni insalubri di II classe sono consentiti all'interno del perimetro dei centri edificati, così come definito dalla legge 22.10.1971, n. 865, qualora il titolare dimostri di aver adottato speciali cautele atte ad evitare danno alla salute o grave molestia al vicinato.

Analogamente, nel perimetro dei centri edificati, sono consentiti ampliamenti di insediamenti esistenti che effettuano lavorazioni insalubri iscritte nella II classe nel rispetto di quanto previsto nel comma n. 5.

In caso di mancata adozione delle speciali cautele e di inottemperanza alle prescrizioni eventualmente imposte, le lavorazioni di I e di II classe possono essere inibite dal Sindaco, fino al momento in cui sia stata accertata l'effettiva messa in opera delle predette cautele.

2.6.3.4. Lavorazioni esistenti di I e II classe

Gli insediamenti industriali, artigianali, commerciali, zooagricoli, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, quando effettuano, in tutto o in parte, lavorazioni insalubri di I classe, possono essere autorizzati a rimanere all'interno del perimetro del centro abitato se il titolare dimostra che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, l'esercizio della lavorazione insalubre non reca danno alla salute o gravi molestie al vicinato.

Al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente provvede il Sindaco in conformità al parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica e Ambientale della U.S.S.L. competente il quale si avvale di una Commissione Tecnico-Consultiva, nominata dalla Giunta Municipale.

Gli insediamenti industriali, artigianali, commerciali, zooagricoli esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, quando effettuano in tutto o in parte lavorazioni insalubri di II classe, possono rimanere all'interno del perimetro del centro abitato, previa eventuale adozione di speciali cautele

atte ad evitare danno alla salute o grave molestia al vicinato, prescritte dal Sindaco sentito il Servizio di Igiene Pubblica e Ambientale della U.S.S.L. competente. In caso di accertata mancata adozione delle cautele di cui al comma precedente, il Sindaco provvede in conformità al parere espresso dal Responsabile del Servizio il quale si avvale di una Commissione tecnico-consultiva, nominata dal Consiglio Comunale.

2.6.3.5. Prescrizioni a tutela dell'ambiente

A seguito della classificazione ed ai sensi dell'art. 216 del T.U.LL.SS. n. 1265/34, l'organo competente dell'U.S.S.L., sentito il Servizio n. 1 ed acquisiti, se necessario, i pareri di altri organi, in relazione alle cause di insalubrità, prescrive le cautele da adottarsi ai fini della tutela della salute pubblica.

2.6.3.6. Pericolo di esplosioni, incendi, sviluppo di gas tossici e pericolosi

In conformità alle disposizioni della Legge 27/4/1956, n. 547, le operazioni che presentino pericoli di esplosione, incendi, sviluppo di gas asfissianti o tossici devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguati ad evitare la propagazione dell'elemento nocivo.

2.6.3.7. Impianti di abbattimento degli inquinanti

Ai sensi del citato art. 216 del T.U.LL.SS. n. 1265/34 e dell'art. 20 della Legge n. 615/1966, spetta ai servizi dell'U.S.S.L., stabilire se gli impianti di abbattimento degli inquinanti atmosferici, applicati a cicli tecnologici di lavorazioni insalubri, siano tali da non recare danni all'ambiente e all'abitato, anche ad integrazione di pareri rilasciati dal CRIAL.

2.6.3.8. Ordinanza del Sindaco

Spetta al Sindaco, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica e Ambientale della U.S.S.L. competente, ordinare la chiusura degli insediamenti e/o lavorazioni insalubri od il loro allontanamento dall'abitato.

2.6.4. Tossici ad alto rischio

Sono sottoposte a particolare vigilanza e controllo le attività di produzione, deposito, trasporto e comunque manipolazione di tossici ad alto rischio (TCDD, PCB, PCT, CVM ed altri eventuali, secondo la letteratura tecnica e scientifica nazionale ed internazionale).

In particolare sono da applicare le disposizioni di cui al D.P.R. 10/9/1982, n. 962, alle lavorazioni nelle quali il cloruro di vinile monomero è prodotto, recuperato, immagazzinato, travasato o utilizzato in qualunque maniera e/o trasformato in polimeri o copolimeri di cloruro di vinile.

CAPITOLO 7

VIBRAZIONI

2.7.1. Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica alle vibrazioni meccaniche di tipo continuo o intermittente (successione a cadenza ravvicinata di singoli eventi vibratorii) provenienti da:

- sorgenti fisse o mobili di qualsivoglia natura esterne all'insediamento disturbato ad eccezione di quelle prodotte dalle diverse forme di traffico;
- sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato.

Il controllo e la vigilanza sulle sorgenti che producono vibrazioni sono di competenza del Servizio n. 1 della U.S.S.L..

Il Sindaco emette provvedimenti per la rimozione delle cause delle vibrazioni al di sopra dei limiti consentiti.

Il Sindaco, su istruttoria tecnica del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L., può autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito nel presente Regolamento, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.

2.7.2. Modalità di misura

Come unità di misura viene assunto il valore efficace (RMS) dell'accelerazione, espresso in m/s^2 .

L'analisi di frequenza della vibrazione va effettuata in bande da 1/3 d'ottava nel campo da 1 a 80 Hz (estremi inclusi).

Le vibrazioni vanno rilevate nelle posizioni rappresentative del locale disturbato orientando l'accelerometro secondo un terna di assi ortogonali aventi origine nel cuore del soggetto ed orientati secondo le direttrici:

- piedi-testa (asse Z);
- dorso-petto (asse X);
- destra-sinistra (asse Y).

Nelle figure 1a, 1b, 1c, è evidenziata la posizione della terna di riferimento relativa alle tre posture tipiche che il soggetto può assumere (vedi figure seguenti).

Come indice di riferimento va assunta la peggiore situazione riscontrata.

2.7.3. Limiti massimi consentiti

I limiti massimi consentiti sono quelli indicati dalle norme ISO in vigore (2631 - 1978) e relativi addendum (tra cui addendum 1 alla ISO 2631 - 1980) ed eventuali successive integrazioni.

Attualmente a scopo indicativo in tabella 1 sono riportati i valori limite di base riferiti rispettivamente all'asse (Z) e agli assi (X) e (Y) e nella tabella 2 sono riportati i fattori moltiplicativi dei valori limite di base della tabella 1 a seconda del tipo di insediamento disturbato, del tipo di zona in cui esso insiste e del periodo del giorno (diurno, notturno).

Tabella 1 - Valori limite di base.

Frequenza centrale della banda ad 1/3 d'ottava (Hz)	Accelerazione (rms) (m/s ²)	
	Asse Z	Assi X e Y
1	1×10^{-2}	3.6×10^{-3}
1.25	8.9×10^{-3}	3.6×10^{-3}
1.60	8×10^{-3}	3.6×10^{-3}
2.00	7×10^{-3}	3.6×10^{-3}
2.50	6.3×10^{-3}	4.51×10^{-3}
3.15	5.7×10^{-3}	5.68×10^{-3}
4.00	5×10^{-3}	7.21×10^{-3}
5.00	5×10^{-3}	9.02×10^{-3}
6.30	5×10^{-3}	1.14×10^{-2}
8.00	5×10^{-3}	1.44×10^{-2}
10.00	6.25×10^{-3}	1.80×10^{-2}
12.50	7.81×10^{-3}	2.25×10^{-2}
16.00	1.00×10^{-2}	2.89×10^{-2}
20.00	1.25×10^{-2}	3.61×10^{-2}
25.00	1.56×10^{-2}	4.51×10^{-2}
31.50	1.97×10^{-2}	5.68×10^{-2}
40.00	2.50×10^{-2}	7.21×10^{-2}
50.00	3.13×10^{-2}	9.02×10^{-2}
63.00	3.94×10^{-2}	1.14×10^{-1}
80.00	5.00×10^{-2}	1.44×10^{-1}

Tabella 2 - Fattori moltiplicativi a seconda del tipo di insediamento, del tipo di zona ed il periodo del giorno.

Insediamento	Periodo	Fattore moltiplicativo	
		Zona residenziale	Zona industriale/ artigianale
- di particolare tutela (es. ospedali, ecc.)	diurno	1	
	notturno	1	
- abitazioni e assimilabili	diurno	2	4
	notturno	1,4	1,4
- uffici e assimilabili	diurno	4	
	notturno	4	




Fig. 1 a




Fig. 1 b




Fig. 1 c

CAPITOLO 8

**RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI**

2.8.1. Normativa e competenze

Lo smaltimento dei rifiuti solidi è disciplinato dalle vigenti leggi nazionali e regionali.

Al Comune competono le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali derivanti dalla depurazione di acque di scarico o dallo smaltimento dei rifiuti urbani.

Allo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, come individuati dalla delibera del Comitato Interministeriale del 27.7.1984, di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/1982, devono provvedere i produttori dei rifiuti stessi.

Il controllo sulle modalità di smaltimento è svolto dall'Amministrazione Provinciale, che si avvale del Servizio n. 1 della U.S.S.L. e del P.M.I.P.

2.8.2. Fanghi

Lo smaltimento dei fanghi derivanti dagli insediamenti produttivi e dalla depurazione della pubblica fognatura è disciplinato dalle disposizioni della Legge n.319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. n.915/1982, e successiva normativa tecnica e di attuazione, dalle norme regionali vigenti in materia.

2.8.3. Rifiuti speciali, tossici e nocivi

Lo stoccaggio e l'ammasso temporaneo dei rifiuti speciali, tossici e nocivi sono soggetti alle norme stabilite dal D.P.R. n. 915/1982 e dalla L.R. 7.6.1980, n. 94 e relativi regolamenti e successiva normativa tecnica e di attuazione.

Lo stoccaggio e l'ammasso temporaneo dei rifiuti non inerti ed in grado di rilasciare sostanze inquinanti, per i quali non sia prevista una specifica normativa, devono essere attuati in modo tale da impedire la dispersione nell'ambiente di qualsiasi sostanza potenzialmente tossica o dannosa.

2.8.4. Oli lubrificanti, filtri olio e batterie per auto usati

I rivenditori al dettaglio di oli lubrificanti, filtri olio e batterie per auto informeranno, gli acquirenti sulle conseguenze dannose per l'ambiente derivanti da un non corretto smaltimento dei suddetti prodotti, una volta usati.

Gli stessi rivenditori sono altresì obbligati a istituire, entro sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, presso i locali di vendita o loro pertinenze un sistema di raccolta e stivaggio - ritenuto idoneo dal competente Servizio della U.S.S.L. - dei prodotti, di cui al primo comma, restituiti dagli utilizzatori.

Gli oli usati, come sopra raccolti, devono essere conferiti al Consorzio istituito con D.P.R. 23/8/1982, n. 691 e successive modificazioni.

E' fatto divieto agli utilizzatori di smaltire detti oli esausti in proprio.

Valgono al riguardo, per quanto applicabili, le norme e le prescrizioni dettate dal succitato D.P.R. n. 691/1982 e successive modifiche e integrazioni.

Le batterie e i filtri olio esauriti devono sempre a cura dei rivenditori - raccoglitori essere conferiti alle ditte autorizzate alla raccolta e smaltimento di detti rifiuti o al servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti pericolosi.

2.8.5. Controllo e vigilanza

Il controllo e la vigilanza, per gli aspetti igienico-sanitari, su tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti (conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento - inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei rifiuti medesimi - nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo) spetta al Servizio n. 1 della U.S.S.L. in relazione a quanto previsto dall'art. 14 della Legge n. 833/1978 e dall'art. 3 della L.R. n. 64/1981.

CAPITOLO 9

BALNEAZIONE

2.9.1. Normativa

L'attività di balneazione è disciplinata dal D.P.R. n. 470 dell'8 giugno 1982, nonché dalle norme del presente Regolamento.

2.9.2. Zone idonee alla balneazione

L'individuazione delle zone idonee alla balneazione compete alla Regione che provvede a darne comunicazione al Sindaco almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare ai sensi dell'art. 4, lettera b), del D.P.R. n. 470/1982.

Per "acque idonee alla balneazione" si intendono quelle corrispondenti ai requisiti di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 470/1982 secondo quanto previsto dagli artt. 4, 6, 7, 8 e 9 dello stesso D.P.R.

2.9.3. Stagione balneare

Per "stagione balneare" si intende il periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno.

Tale periodo può essere ampliato con disposizione regionale a seconda delle esigenze e consuetudini locali, su proposta del Sindaco.

2.9.4. Delimitazione delle zone idonee e non idonee

Prima dell'inizio di ogni stagione, la U.S.S.L. provvede a delimitare le zone non idonee alla balneazione e propone l'adozione dell'ordinanza al Sindaco ai sensi dell'art. 5, lettera a), del D.P.R. n.470/1982.

Qualora durante il periodo di balneazione i risultati delle analisi non siano conformi alle prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 470/1982, il Sindaco, su proposta del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. provvede a delimitare le zone non idonee temporaneamente alla balneazione nei termini di cui al primo comma ai sensi dell'art. 5, lettera b), del D.P.R. n. 470/1982.

Quando le analisi risultino favorevoli per tutti i parametri previsti nella tabella allegata al D.P.R. n. 470/1982, il Sindaco adotta il provvedimento di revoca del divieto, su proposta del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L..

2.9.5. Apposizione della segnaletica

Per quanto previsto dal punto 2.9.4., il Comune provvede all'apposizione di segnaletica nelle zone interessate al divieto di balneazione (art. 5, lettera d), del D.P.R. n. 470/1982).

2.9.6. Inquinamento massiccio delle acque di balneazione

Qualora il Servizio n. 1 riscontri un caso di inquinamento massiccio delle acque di balneazione, provvede alla segnalazione immediata al P.M.I.P. per gli accertamenti previsti (art. 5, lettera e), del D.P.R. n. 470/1982).

Contemporaneamente deve essere data comunicazione al Sindaco per i provvedimenti di competenza.

2.9.7. Provvedimenti immediati

Qualora il P.M.I.P. o il Servizio n. 1 della U.S.S.L. riscontrino la necessità di un provvedimento immediato per la tutela della salute pubblica, gli stessi devono darne comunicazione al Sindaco per i conseguenti tempestivi provvedimenti ai sensi di legge.

2.9.8. Campionamento ed accertamenti analitici

Il campionamento e gli accertamenti analitici sono di competenza del P.M.I.P., che, limitatamente al campionamento, ove non vi provveda direttamente, è tenuto ad avvalersi del Servizio n. 1 della U.S.S.L..

CAPITOLO 10

DETERGENTI SINTETICI

2.10.1. Normativa

Le attività di produzione, detenzione, immissione in commercio, introduzione nel territorio dello Stato e l'uso di detergenti sintetici da parte degli stabilimenti industriali o esercizi pubblici sono normate dalle leggi: Legge 26/4/1983 n. 136, Legge 5/3/1982 n. 62 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

2.10.2. Autorizzazioni Sanitarie e obblighi relativi alla produzione, preparazione e confezione di detersivi

Sono sottoposte ad autorizzazione sanitaria, rilasciata dal Sindaco su domanda degli interessati, le seguenti attività: produzione, preparazione e confezionamento di detersivi ai sensi della Legge 26/4/1983, n. 136 e del relativo regolamento d'attuazione.

Il Sindaco dà notizia all'Autorità Regionale ed al Ministero della Sanità del provvedimento di autorizzazione ai sensi della stessa legge.

Per l'adempimento dell'attività istruttoria, ai fini dell'eventuale concessione dell'autorizzazione, e per la individuazione delle eventuali prescrizioni cautelative da adottarsi ai fini della tutela della salute pubblica, il Sindaco si avvale del Servizio n. 1 della U.S.S.L. e del P.M.I.P..

Chiunque produca, prepari o confezioni detersivi nell'ambito del territorio comunale è inoltre tenuto ad inviare annualmente una relazione al Servizio n. 1 della U.S.S.L., precisando se nel detersivo siano - o meno - presenti sali di fosforo e quali altri composti vengano eventualmente utilizzati in sostituzione.

Per ogni tipo di detersivo prodotto, preparato o confezionato deve essere inoltre indicata sia la quantità annuale trattata che quella immessa al consumo nell'ambito del territorio comunale.

2.10.3. Attività di vigilanza

Il Sindaco, per l'esercizio delle attività di vigilanza di cui all'art. 6 della legge n. 136/83, si avvale del Servizio n. 1 della U.S.S.L. e del P.M.I.P..

L'attività di vigilanza sulla biodegradabilità dei detergenti sintetici è attribuita all'U.S.S.L. ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale n. 64/1981, modificato dall'art. 1 della Legge regionale n. 61/1984.

CAPITOLO 11

IMPIEGO DI PRESIDI SANITARI PER L'AGRICOLTURA

2.11.1. Impiego di presidi sanitari con mezzi meccanici

2.11.1.1. Comunicazione preventiva

Deve essere data comunicazione preventiva all'U.S.C.L. territorialmente competente dei programmi dei trattamenti con presidi sanitari per l'agricoltura 15 giorni prima dell'inizio degli stessi da parte dei conduttori delle aziende agricole. L'obbligo della comunicazione preventiva riguarda tutti i trattamenti che utilizzano presidi sanitari di 1° e 2° classe tossicologica ad esclusione di quelli svolti su colture di tipo familiare.

2.11.1.2. Contenuto della comunicazione preventiva

La comunicazione di cui al precedente articolo deve contenere:

- 1) il nominativo del committente;
- 2) il nominativo del responsabile del trattamento e gli estremi del patentino per l'uso di prodotti di prima e seconda classe;
- 3) una descrizione del territorio con la segnalazione di zone sensibili (corsi d'acqua, abitazioni, allevamenti, approvvigionamenti idrici, ecc.);
- 4) le colture da trattare;
- 5) l'indicazione del presidio sanitario usato per singola coltura, gli estremi della registrazione e le quantità previste;
- 6) il diario e l'orario dei trattamenti previsti;
- 7) l'indicazione del luogo di preparazione e travaso delle miscele e di attingimento dell'acqua;
- 8) l'indicazione del/dei mezzo/i con cui saranno effettuati i trattamenti;
- 9) modalità di lavaggio dei contenitori e delle attrezzature utilizzati, nonché la destinazione delle acque impiegate.

2.11.1.3. Condizioni in cui il trattamento deve avvenire

Le condizioni meteorologiche devono essere tali da garantire la permanenza del prodotto nelle sole aree da trattare.

Devono essere apposte, durante il trattamento e durante l'intervallo di agibilità dell'apprezzamento, la segnalazione del divieto di accesso a persone non addette ai lavori ed agli addetti non adeguatamente equipaggiati e la segnalazione della durata dell'intervallo di agibilità, se previsto, per il presidio sanitario utilizzato.

Gli addetti ai lavori devono utilizzare i sistemi di protezione individuali necessari a seconda delle modalità di trattamento.

Devono essere osservate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nei libretti di istruzione delle macchine spanditrici.

2.11.1.4. Modalità di preparazione delle miscele

Devono essere rispettate le indicazioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare l'utilizzo di sistemi di sicurezza individuali per gli addetti.

Le etichette ed i fogli illustrativi devono essere conservati per tutto il periodo dei trattamenti, al fine di consentire tempestivi interventi in caso di eventuali fenomeni di intossicazione.

I contenitori andranno raccolti e smaltiti, ai sensi del D.P.R. n. 915/82 e successiva normativa tecnica.

2.11.2. Impiego di presidi sanitari con mezzi aerei

E' vietato l'impiego di presidi sanitari con mezzi aerei.

2.11.3. Controllo e vigilanza

Ferme restando le attribuzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale a' sensi dell'art. 12 della L.R. 26.10.1981 n. 64, spettano alla U.S.S.L., il controllo e la vigilanza, ai sensi dell'art. 3 della citata L.R., perchè vengano adottate tutte le precauzioni a protezione della popolazione, degli addetti ai trattamenti, degli animali di azienda dei beni pubblici e privati, dei corsi d'acqua e dell'ambiente in generale, durante i trattamenti.

Il Servizio n. 1 dell'U.S.S.L., tramite i suoi operatori con qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, può svolgere controlli e prelevare dei prodotti utilizzati.

Qualora riscontri l'impiego di sostanze non autorizzate, l'operatore deve disporre il sequestro cautelativo delle sostanze suddette.

Nei casi invece di riscontro di irregolarità nell'esecuzione delle operazioni, può disporre la sospensione.

In entrambi i casi deve essere data comunicazione immediata all'Ufficio di Direzione dell'U.S.S.L. a norma dell'art. 6 della L.R. 64/81 per la conferma dei provvedimenti urgenti adottati.

Qualora abbiano a verificarsi incidenti di qualsiasi natura nel corso del trattamento, l'operatore deve avvisare i servizi della U.S.S.L. interessati.

Inoltre da parte del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. sono svolti controlli sulle modalità di conservazione degli antiparassitari, preparazione e travaso delle miscele.

2.11.4. Quaderno di campagna

Agli operatori ascrivibili al Settore Agricoltura, nonchè a tutti coloro che effettuano trattamenti di diserbo su strade, parchi, ecc., nonchè trattamenti su derrate alimentari, impiegando prodotti registrati come presidi sanitari per l'agricoltura, è fatto obbligo di tenere sempre perfettamente aggiornato il Quaderno di Campagna e le schede di acquisto dei presidi sanitari, a' sensi dell'ordinanza Ministeriale n. 35 del 3.4.87 e del Decreto 20.7.1987 del Ministero della Sanità.

T I T O L O I I I

AMBIENTI CONFINATI
IGIENE EDILIZIA

INDICE SISTEMATICO

TITOLO III AMBIENTI CONFINATI IGIENE EDILIZIA

- Cap. 1 - Norme generali
- Cap. 2 - Aree edificabili e norme generali per le costruzioni
- Cap. 3 - Misure igieniche e norme generali per i cantieri
- Cap. 4 - Requisiti igienico-prestazionali degli edifici
- Cap. 5 - Corti, cortili, patii e cavedi
- Cap. 6 - Soppalchi, seminterrati, sotterranei, sottotetti, scale
- Cap. 7 - Esercizi di ospitalità e abitazione collettiva
- Cap. 8 - Locali di ritrovo e per pubblici spettacoli
- Cap. 9 - Stabilimenti balneari, alberghi diurni, piscine
- Cap. 10 - Costruzioni al servizio di attività agricole e zootecniche
- Cap. 11 - Edifici per attività produttive, depositi
- Cap. 12 - Lavanderie, barbieri, parrucchieri ed attività affini
- Cap. 13 - Autorimesse private e pubbliche
- Cap. 14 - Ambulatori, ospedali e case di cura
- Cap. 15 - a) Alloggi destinati alla ricezione di turisti all'aria aperta
b) Ricoveri a carattere temporaneo
c) Ricoveri per situazioni di emergenza

INDICE ANALITICO

TITOLO III AMBIENTI CONFINATI IGIENE EDILIZIA

Cap. 1 - Norme generali

3.1.0.	Ambito di applicazione	103
3.1.1.	Parere tecnico sulle richieste di autorizzazioni e concessioni	103
3.1.2.	Valutazione d'impatto ambientale. Richiamo	103
3.1.3.	Licenza d'uso	103
3.1.4.	Nulla-osta per l'esercizio di attività lavorative o di depositi.	104
3.1.5.	Domanda per il rilascio del nulla osta. Documentazione	104
3.1.6.	Accertamento delle condizioni igieniche delle costruzioni.	104
3.1.7.	Dichiarazione di alloggio antigienico.	105
3.1.8.	Dichiarazione di alloggio inabitabile.	105
3.1.9.	Concorso per la formazione di strumenti urbanistici	106

Cap. 2 - Aree edificabili e norme generali per le costruzioni

3.2.1.	Salubrità dei terreni edificabili	108
3.2.2.	Protezione dall'umidità	108
3.2.3.	Distanze e superficie scoperta	108
3.2.4.	Sistemazione dell'area	109
3.2.5.	Divieto al riuso di materiali	109
3.2.6.	Intercapedini e vespai	109
3.2.7.	Muri perimetrali	110
3.2.8.	Gronde e pluviali	110
3.2.9.	Misure contro la penetrazione dei volatili e di animali in genere	110

Cap. 3 - Misure igieniche e norme generali per i cantieri

3.3.1.	Sicurezza nei cantieri	113
3.3.2.	Recinzioni	113
3.3.3.	Demolizioni: difesa dalla polvere	113
3.3.4.	Aree inedificate e/o abbandonate ed edifici in disuso	113
3.3.5.	Allontanamento materiali di risulta	114
3.3.6.	Rinvenimento di resti umani	114
3.3.7.	Cantieri a lunga permanenza	114

Cap. 4 - Requisiti igienico-prestazionali degli edifici

3.4.1.	Principi generali	116
3.4.2.	Campo di applicazione	116
3.4.3.	Tipologia dei locali	116
a) Qualità dell'aria		116
3.4.4.	Volume d'aria	116
3.4.5.	Aerazione naturale o diretta	117
3.4.6.	Riscontro d'aria	117
3.4.7.	Aerazione attivata	117
3.4.8.	Aerazione di tipo indiretto	117
3.4.9.	Apertura di serramenti	118
3.4.10.	Altezze minime dei locali	118
3.4.11.	Volume minimo degli alloggi e numero degli utenti	118
3.4.12.	Volume minimo degli ambienti	118
b) Requisiti illuminotecnici		119
3.4.13.	Quantità e qualità della luce	119
3.4.14.	Illuminazione	119
3.4.15.	Requisiti di illuminazione naturale e diretta	119
3.4.16.	Dispositivi per l'oscuramento	120
c) Aerazione attivata, esalazione e ventilazione		120
3.4.17.	Ambienti di servizio	120
3.4.18.	Ambienti con impianti di combustione	120
3.4.19.	Servizi igienici	121
3.4.20.	Canna di ventilazione	121
3.4.21.	Canna di esalazione	121
3.4.22.	Canna fumarie	121
3.4.23.	Dotazione minima di canne	122
3.4.24.	Canne collettive	122
3.4.25.	Aspiratori meccanici (ventole): divieti	122
3.4.26.	Messa in opera delle canne fumarie	122
3.4.27.	Canne di esalazione collettive: caratteristiche	123
3.4.28.	Comignoli: tipi	123
d) Requisiti termici e igrometrici		123
3.4.29.	Temperatura	123
3.4.30.	Condensa	124
e) Scarichi		124
3.4.31.	Tipi di scarico	124
3.4.32.	Accessibilità all'ispezione e al campionamento	124
3.4.33.	Caratteristiche delle reti e dei pozzetti	125

f) Dotazione dei servizi	125
3.4.34. Caratteristiche degli spazi destinati alle cucine e agli spazi di cottura	125
3.4.35. Servizi igienici e stanze da bagno: dotazione minima	125
3.4.36. Caratteristiche degli spazi destinati ai servizi igienici	126
3.4.37. Obbligo di allacciamento al pubblico acquedotto e deroghe	126
3.4.38. Erogazione dell'acqua destinata al consumo umano - Rete di distribuzione	127
g) Rifiuti domestici - Rifiuti solidi urbani	127
3.4.39. Obbligo del conferimento	127
3.4.40. Locale deposito	128
3.4.41. Caratteristiche del locale deposito	128
3.4.42. Cassone raccoglitore	128
3.4.43. Canne di caduta	129
3.4.44. Rifiuti di facile deperibilità	129
3.4.45. Deroga	130
h) Contenimento dei rumori e difesa dagli stessi	130
3.4.46. Difesa dal rumore	130
3.4.47. Misurazioni e valutazioni	130
3.4.48. Indici di valutazione di isolamento acustico	130
 Cap. 5 - Corti, cortili, patii e cavedi	
3.5.1. Norma generale	132
3.5.2. Corti o cortili	132
3.5.3. Patii	132
3.5.4. Cavedi	132
3.5.5. Cavedi tecnici o passi d'uomo	133
3.5.6. Sistemazione della base di corti e cavedi	133
3.5.7. Norma di salvaguardia	133
3.5.8. Igiene dei passaggi e degli spazi privati	133
 Cap. 6 - Soppalchi, seminterrati, sotterranei, sottotetti, scale	
3.6.1. Aeroilluminazione dei locali soppalcati	135
3.6.2. Seminterrati e sotterranei	135
3.6.3. Caratteristiche d'uso dei locali seminterrati e sotterranei	135
3.6.4. Sottotetti: isolamento e licenza d'uso	136
3.6.5. Scale di uso collettivo a servizio di più alloggi: aeroilluminazione	136
3.6.6. Caratteristiche delle scale ad uso comune ed a ed a chiocciola	136

Cap. 7 - Esercizi di ospitalità e abitazione collettiva	
3.7.0. Norme Generali	138
a) Alberghi, Motel, Affittacamere	138
3.7.1. Superficie e cubatura minima delle camere	138
3.7.2. Requisiti di abitabilità	138
3.7.3. Servizi igienici	139
3.7.4. Locali comuni: ristoranti, bar, ecc.	139
b) Case e appartamenti per vacanze, residenze turistico alberghiere (alberghi residenziali)	139
3.7.5. Requisiti	139
c) Ostelli per la gioventù, case per ferie, collegi	139
3.7.6. Caratteristiche	139
3.7.7. Alloggi Agro-turistici	140
d) Dormitori pubblici - Asili notturni - Strutture Socio-Assistenziali di ospitalità collettiva	140
3.7.8. Dormitori pubblici - asili notturni: caratteristiche	140
3.7.9. Strutture Socio-Assistenziali di ospitalità collettiva	140
Cap. 8 - Locali di ritrovo e per pubblici spettacoli	
3.8.1. Normativa generale	142
Cap. 9 - Stabilimenti balneari, alberghi diurni, piscine	
3.9.1. Autorizzazione	144
a) Stabilimenti balneari	144
3.9.2. Numero utenze ammissibili	144
3.9.3. Cabine-spogliatoio - Numero minimo, caratteristiche, dotazione	144
3.9.4. Numero minimo dei servizi: caratteristiche e dotazione minima	145
3.9.5. Docce	145
3.9.6. Raccoglitori di rifiuti	145
3.9.7. Pronto soccorso	146
3.9.8. Luoghi di ristorazione	146

b) Alberghi diurni	146
3.9.9. Superficie minima dei locali	146
3.9.10. Servizi igienici	146
3.9.11. Caratteristiche dei locali: pareti e pavimenti	147
3.9.12. Caratteristiche dell'arredamento	147
3.9.13. Aerazione	147
3.9.14. Condizionamento	147
3.9.15. Locali depositi	148
3.9.16. Disinfezione	148
3.9.17. Cambio biancheria	148
3.9.17/bis. Altre prestazioni dell'albergo diurno	148
c) Piscine ad uso collettivo	149
3.9.18. Caratteristiche della vasca	149
3.9.19. Acqua di alimentazione: caratteristiche	149
3.9.20. Alimentazione delle piscine	150
3.9.21. Piscine con alimentazione a circuito aperto	150
3.9.22. Piscine con alimentazione a ciclo chiuso	150
3.9.23. Depurazione, riciclo, afflusso e ricambi d'acqua	150
3.9.24. Caratteristiche delle canalette di sfioro	151
3.9.25. Accesso in vasca	151
3.9.26. Uso della cuffia e delle calzature	151
3.9.27. Temperatura dell'acqua e dell'ambiente	152
3.9.28. Capienza della vasca	152
3.9.29. Tipi di spogliatoi	152
3.9.30. Caratteristiche dello spogliatoio a rotazione	152
3.9.31. Rientro del bagnante dalla vasca	153
3.9.32. Proporzionamento delle docce e dei WC	153
3.9.33. Caratteristiche delle zone docce e dei WC	154
3.9.34. Aerazione e illuminazione dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi	154
3.9.35. Insonorizzazione	154
3.9.36. Obblighi del gestore	154
3.9.37. Zone riservate ai tuffi	155
3.9.38. Pronto soccorso	155
3.9.39. Piscina con accesso agli spettatori	155
3.9.40. Deposito materiali	156
Cap. 10 - Costruzioni al servizio di attività agricole e zootecniche	
3.10.1. Oggetto e norme generali	158
3.10.2. Locali per lavorazioni e depositi	158
3.10.3. Scarichi	158
3.10.4. Caratteristiche generali dei ricoveri	159

Cap. 11 - Edifici per attività produttive, depositi

3.11.1.	Norme generali	161
3.11.2.	Sistemazione dell'area esterna	161
3.11.3.	Pavimentazione	161
3.11.4.	Aeroilluminazione	161
3.11.5.	Caratteristiche dei servizi igienici	162
3.11.6.	Antibagni e spogliatoi	162
3.11.7.	Mense: caratteristiche	163
3.11.8.	Isolamento delle sorgenti di rumore	163
3.11.9.	Installazione di distributori di alimenti e bevande	163

Cap. 12 - Lavanderie, barbieri, parrucchieri ed attività affini

3.12.0.	Campo di applicazione	165
3.12.1.	Lavanderie: autorizzazione	165
3.12.2.	Caratteristiche delle lavanderie ad umido	165
3.12.3.	Lavanderie industriali: caratteristiche dei locali	166
3.12.4.	Lavanderie a secco: caratteristiche dei locali e norme di conduzione	166
3.12.5.	Libretti di idoneità sanitaria	167
3.12.6.	Veicoli per il trasporto della biancheria	167
3.12.7.	Biancheria infetta	167
3.12.8.	Barbieri, parrucchieri ed attività affini: autorizzazioni	168
3.12.9.	Barbieri, parrucchieri ed attività affini: caratteristiche dei locali	168
3.12.10.	Barbieri, parrucchieri ed attività affini: attività in ambienti privati	169

Cap. 13 - Autorimesse private e pubbliche

3.13.1.	Autorimesse private: caratteristiche	171
3.13.2.	Autorimesse pubbliche: caratteristiche	171
3.13.3.	Garitta	171

Cap. 14 - Ambulatori, ospedali e case di cura

3.14.1.	Ambulatori: caratteristiche dei locali	173
3.14.2.	Ospedali: riferimenti generali per la costruzione	173
3.14.3.	Strutture Socio-Assistenziali	173

Cap. 15 - a) Alloggi destinati alla ricezione di turisti all'aria aperta	
b) Ricoveri a carattere temporaneo	
c) Ricoveri per situazioni di emergenza	
a) Alloggi destinati alla ricezione di turisti all'aria aperta	175
3.15.1. Campo di applicazione	175
3.15.2. Requisiti propri degli alloggi destinati alla ricezione di turisti all'aria aperta	175
3.15.3. Prescrizioni e divieti	176
b) Ricoveri a carattere temporaneo	176
3.15.4. Campo di applicazione	176
3.15.5. Requisiti propri dei ricoveri a carattere temporaneo	176
c) Ricoveri per situazioni di emergenza	177
3.15.6. Campo di applicazione	177
3.15.7. Ricoveri per situazioni di emergenza con permanenza anche diurna - Rinvio	177
3.15.8. Ricoveri per situazioni di emergenza con permanenza solo notturna - Requisiti	177
3.15.9. Servizi esterni indispensabili	178
3.15.10. Prescrizioni e divieti	178

CAPITOLO 1

NORME GENERALI

3.1.0. Ambito di applicazione

Le norme del presente titolo si applicano, per gli aspetti igienico-sanitari, a tutti i nuovi interventi edilizi posti in essere.

Su motivata e documentata richiesta sono ammesse soluzioni igienico-sanitarie alternative a quelle previste dalle norme del presente regolamento, purché comportino oggettivi miglioramenti strutturali e funzionali o permettano il raggiungimento dello stesso fine perseguito dalla norma regolamentare.

Restano in ogni caso fatti salvi i vincoli derivanti da disposizioni di leggi sanitarie o di natura urbanistico-edilizia.

3.1.1. Parere tecnico sulle richieste di autorizzazioni e concessioni

Il Sindaco provvede al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni edilizie, previo parere del Responsabile del Servizio n. 1.

Il parere di cui al primo comma è obbligatorio, ai sensi e agli effetti previsti dall'art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Limitatamente agli insediamenti produttivi relativi a produzione, lavorazione, trasformazione, conservazione di alimenti di origine animale ed a quelli che manipolano spoglie di animali o loro avanzi, devono essere preventivamente acquisiti i pareri dei Responsabili dei Servizi n. 1 e n. 4 nell'ambito delle rispettive competenze.

3.1.2 Valutazione d'impatto ambientale. Richiamo

Le richieste di concessione od autorizzazione edilizia concernenti locali destinati alle attività indicate nel D.P.C.M. 10 Agosto 1988, n. 377 devono seguire la procedura di valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla L. 8/7/86 n. 349, dallo stesso D.P.C.M. 1988, n. 377, e dal D.P.C.M. 27 dicembre 1988.

3.1.3. Licenza d'uso

La licenza d'uso deve essere rilasciata dal Sindaco entro 90 giorni dalla presentazione della relativa domanda, previo parere del Responsabile del Servizio n. 1 nel rispetto

normativa vigente regionale e nazionale, nonché delle norme contenute nel presente regolamento.

Sono richiamate le disposizioni previste dal vigente regolamento edilizio in ordine alla documentazione tecnica che va allegata alla domanda di cui al comma precedente.

La licenza d'uso non sostituisce le approvazioni o autorizzazioni delle autorità competenti, previste dalla norme in vigore, per le costruzioni non destinate alla residenza.

3.1.4. Nulla-osta per l'esercizio di attività lavorative o di depositi.

Chiunque intenda adibire o utilizzare immobili o parti di essi ad attività lavorative oppure esercitare depositi di materiali, deve richiedere al Sindaco anche nulla-osta per l'esercizio, che viene rilasciato previo parere del Responsabile del Servizio n. 1.

3.1.5. Domanda per il rilascio del nulla-osta. Documentazione

La richiesta di nulla-osta di cui al precedente articolo deve essere corredata della seguente documentazione, salvo che trattasi di atti o documenti che siano già acquisiti o in possesso del Comune, ai sensi dell'art. 18 della l. 7 agosto 1990 n. 241:

- 1) copia della licenza d'uso, qualora rilasciata;
- 2) copia della concessione o autorizzazione edilizia;
- 3) copia del progetto di fognatura interna, con indicazione delle reti e dei relativi terminali e recapiti (eventuale trattamento);
- 4) progetto esecutivo detagliato degli impianti tecnologici o certificazioni attestanti la loro rispondenza alla normativa vigente;
- 5) certificazioni relative alla prevenzione degli incendi e alla sicurezza degli impianti;
- 6) ogni altra certificazione, autorizzazione o documentazione richiesta dalle vigenti leggi in materia, in relazione al tipo di attività lavorativa esercitata.

3.1.6. Accertamento delle condizioni igieniche delle costruzioni.

Il Sindaco può fare eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico dell'USSL territorialmente competente, per accertare le condizioni di igiene delle costruzioni.

Ove il proprietario non provveda a quanto previsto dal regolamento edilizio in materia di manutenzione e non elimini

gli inconvenienti igienici accertati, il Sindaco può ordinare, nelle forme e con i procedimenti previsti dalle vigenti leggi, i lavori di risanamento necessari a spese dell'interessato.

3.1.7. Dichiarazione di alloggio antigienico.

L'alloggio è antigienico quando venga accertata la sussistenza in esso di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) mancanza di servizi igienici propri ed incorporati nell'alloggio;
- 2) tracce di umidità permanente dovuta a fenomeni di capillarità, condensa o igroscopicità non eliminabili con normali interventi di manutenzione;
- 3) inadeguati dispositivi per il riscaldamento;
- 4) indici di aeroilluminazione naturale nei locali di cui all'art. 3.4.3. lett. A) e B), inferiori del 30% massimo rispetto a quelli previsti agli articoli 3.4.13. e seguenti;
- 5) indici di superficie e di altezza nei locali di cui alla lettera A) dell'art. 3.4.3., compresi tra il 90% e il 100% di quelli previsti agli articoli 3.4.4. e 3.4.10.

La dichiarazione di antigienicità dell'alloggio è certificata dal Responsabile del Servizio n. 1, previo accertamento tecnico.

Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli effetti dovuti a sovraffollamento.

La rioccupazione di un alloggio già dichiarato antigienico è condizionata all'avvenuto risanamento o alla rimozione delle cause di antigienicità accertati dal competente Servizio della USSL.

3.1.8. Dichiarazione di alloggio inabitabile.

Il Sindaco, sentito il parere o su richiesta del Responsabile del Servizio n. 1, dichiara l'inabitabilità di un alloggio o parte di esso per motivi igienico-sanitari.

Le cause che possono determinare le dichiarazioni di cui al precedente comma sono le seguenti:

- 1) condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
- 2) improprietà dell'alloggio (soffitto, seminterrato, rustico, box, ecc.);
- 3) mancanza di ogni sistema di riscaldamento;
- 4) requisiti di altezza e di volume inferiori al 90% di quelli previsti agli articoli 3.4.10., 3.4.11 e 3.4.12;

- 5) requisiti di aeroilluminazione inferiori al 70% di quelli previsti agli articoli 3.4.11 e seguenti;
- 6) mancanza dei servizi igienici o di acqua potabile o del servizio.

L'alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non potrà essere rioccupato se non dopo la sua ristrutturazione ed il rilascio di una nuova licenza d'uso.

3.1.9. Concorso per la formazione di strumenti urbanistici.

Gli strumenti urbanistici generali adottati a livello comunale o intercomunale sono inviati in copia alle USSL territorialmente competenti, in via preliminare a deposito degli stessi ai fini dell'acquisizione delle osservazioni.

Nel termine previsto dalle vigenti normative per la proposizione delle osservazioni, le USSL territorialmente competenti, acquisito il parere dei rispettivi Responsabili dei Servizi n. 1 possono far pervenire al Comune interessato le loro osservazioni intese ad una migliore definizione dell'uso del suolo e ad una più corretta allocazione degli insediamenti produttivi a livello igienico ambientale.

Il Comune, riceve le eventuali osservazioni di cui al precedente comma, è tenuto a pronunciarsi sulle stesse con deliberazione motivata.

Per gli strumenti attuativi dei piani generali il comune richiederà contestualmente al deposito ai fini delle osservazioni ed opposizioni il parere tecnico dei rispettivi Responsabili dei Servizi n. 1 che lo dovrà esprimere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.